

310.

## SEDUTA DI VENERDÌ 14 LUGLIO 1978

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARIOTTI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa . . .</b>	19397	GORLA MASSIMO, <i>Relatore di minoranza</i>	19405
<b>Disegni di legge (Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa) . . . . .</b>	19435	GUARRA, <i>Relatore di minoranza</i> . . . . .	19410
<b>Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione):</b>		STAMMATI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> . . . . .	19430
Disciplina delle locazioni di immobili urbani ( <i>approvato dal Senato</i> ) (1931);		<b>Proposte di legge (Annunzio) . . . . .</b>	19397
ZANONE ed altri: Disciplina delle locazioni degli immobili urbani (891);		<b>Proposta di legge costituzionale (Annunzio) . . . . .</b>	19397
LA LOGGIA: Tutela dell'avviamento commerciale e disciplina delle locazioni di immobili adibiti all'esercizio di attività economiche e professionali (375);		<b>Interrogazioni e interpellanza (Annunzio):</b>	
BERNARDI ed altri: Controllo delle locazioni ed equo canone per gli immobili adibiti ad uso di abitazione (166) . . . . .	19405	PRESIDENTE . . . . .	19435
PRESIDENTE . . . . .	19405	MACCIOTTA . . . . .	19435
BONIFACIO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . .	19419	<b>Interrogazioni (Svolgimento):</b>	
BORRI, <i>Relatore per la maggioranza</i> . . . . .	19412	PRESIDENTE . . . . .	19398
CERQUETTI, <i>Relatore di minoranza</i> . . . . .	19405	CERQUETTI . . . . .	19404
		RADI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	19398, 19401
		SCOVACRICCHI . . . . .	19403
		SERVELLO . . . . .	19402
		VINEIS . . . . .	19399
		<b>Ordine del giorno della prossima seduta</b>	19435
		<b>Trasformazione e ritiro di documenti del sindacato ispettivo . . . . .</b>	19439

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

STELLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(*E approvato*).

**Annunzio  
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

STEGAGNINI ed altri: « Istituzione dei ruoli d'onore per i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (2315);

BANDIERA: « Modifiche alle disposizioni transitorie della legge 10 dicembre 1973, n. 804, relativa a norme per gli ufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia » (2316);

SCOVACRICCHI: « Modifica dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario » (2317).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio  
di una proposta di legge costituzionale.**

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dai deputati:

ARMELLA ed altri: « Modifica agli articoli 83 e 84 della Costituzione » (2314).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che il seguente disegno di legge sia deferito alla sottoindicata Commissione in sede legislativa:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

« Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali » (*approvato dalla I Commissione del Senato*) (2264) (*con parere della V e della VI Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Per consentire di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è rimessa alla competenza primaria della stessa I Commissione (Affari costituzionali), e trasferita in sede legislativa, con parere della V e della VI Commissione, la seguente proposta di legge, attualmente assegnata alla VI Commissione (Finanze e tesoro) in sede referente, e vertente su materia identica a quella contenuta nel predetto disegno di legge n. 2264:

CARLOTTO ed altri: « Modifiche alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, « Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali » (1286).

Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, sempre a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alle

sottoindicate Commissioni in sede legislativa:

*IV Commissione (Giustizia):*

Senatori BASADONNA ed altri: « Norme integrative della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio » (già approvato in un testo unificato dal Senato, modificato dalla IV Commissione della Camera e nuovamente modificato dal Senato) (1771-B).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

*VIII Commissione (Istruzione):*

« Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica recante la nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale della scuola, comprese le università » (2265) (con parere della I e della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

*X Commissione (Trasporti):*

« Finanziamento integrativo di lire 1.600 miliardi per l'ammodernamento ed il potenziamento del parco materiale rotabile e degli impianti di sicurezza e segnalamento dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e provvedimenti per aumentare la capacità operativa della stessa Azienda » (2245) (con parere della V, della VI e della IX Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

« Servizio antincendi negli aeroporti civili o aperti al traffico aereo civile » (approvato dalla VIII Commissione del Senato) (2271) (con parere della I, della II, della V e della VII Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

*XIII Commissione (Lavoro):*

« Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile » (2289) (con parere della I, della IV e della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Svolgimento di interrogazioni.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Vineis al ministro degli affari esteri, « per sapere se è a conoscenza che il cittadino italiano padre Gianfranco Testa nato a Bra (Cuneo) il 10 aprile 1942, missionario della Consolata di Torino, da quattro anni si trova incarcerato in Argentina, essendo stato arrestato il 15 aprile 1974 presso la missione Machagai (Chaco) ed assegnato poi al carcere de La Maddalena (La Plata - Buenos Aires) dove sta scontando una pena a sette anni di reclusione, nonostante egli si sia sempre dichiarato innocente, per pretestuosi addebiti di carattere puramente politico, avendo egli rivelato nel compimento della sua missione una larga e civile disponibilità al dialogo, al disopra delle posizioni di parte, indipendentemente dalle minacce repressive delle autorità argentine; per sapere se e quali iniziative intende assumere il ministro degli esteri per tutelare un cittadino italiano, tenendo anche conto delle migliaia e migliaia di firme raccolte in Piemonte per chiedere l'intervento delle autorità italiane e della Città del Vaticano al fine di perorare la scarcerazione del missionario » (3-02555).

L'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri ha facoltà di rispondere.

RADI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Ministero degli affari esteri ha attentamente seguito fin dall'inizio la vicenda di padre Gianfranco Testa, ar-

restato in Argentina il 21 aprile 1974 sotto l'imputazione di attività sovversiva e condannato il 20 aprile 1977 a sette anni di detenzione, incaricando la nostra rappresentanza diplomatica a Buenos Aires e i competenti uffici consolari di prestare al predetto padre Gianfranco Testa la massima assistenza legale e materiale, nonché di svolgere ogni possibile passo in suo favore.

L'azione delle rappresentanze si è concretata da un lato in continui interventi ad ogni livello presso le competenti autorità argentine e dall'altro in numerose visite consolari a padre Testa, il quale, secondo un recente rapporto del consolato generale in La Plata, è nel complesso in buone condizioni fisiche e morali.

Purtroppo, nonostante i ripetuti interventi svolti in diretto favore del religioso — nonché molti altri passi compiuti nel quadro della pressante azione della nostra ambasciata in Buenos Aires allo scopo di ottenere la liberazione degli altri connazionali detenuti in Argentina per motivi politici — non è stato finora possibile ottenere dalle autorità argentine l'auspicato provvedimento di clemenza per la liberazione e l'eventuale successivo rimpatrio, a nostra cura, di padre Testa.

Solo recentemente, a seguito di ulteriori interventi al massimo livello, le autorità argentine hanno comunicato la loro disponibilità a riesaminare la posizione di padre Testa allo scadere dei due terzi della pena inflittagli, e cioè nel dicembre del corrente anno.

Il Ministero degli affari esteri non mancherà di insistere affinché venga in quella data disposta la riduzione della pena e possa così procedersi al rimpatrio del religioso.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Vineis ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**VINEIS.** Ringrazio il sottosegretario per le comunicazioni che ci ha fornito circa l'interessamento del Governo italiano in ordine ad un caso che prescinde dal quadro generale del regime perverso e

repressivo esistente in Argentina. Semmai, considerazioni su tale regime rivestono carattere più generale e riguardano istanze di ordine politico e giuridico attinenti alla difesa dei diritti dell'uomo e affidate ad organizzazioni di carattere umanitario, come ad esempio *Amnesty International*.

Nel caso specifico, si tratta di un religioso che è stato condannato per motivi puramente ideologici, ed è difficile stabilire il confine tra l'istanza umanitaria che presiede, in modo particolarmente intenso, ad una missione da compiere e quelli che vengono ipotizzati come atti delittuosi in un determinato momento storico di un certo paese, arrivando ad una condanna pesante come quella inflitta a padre Testa, da tutti considerato un religioso particolarmente rigoroso nel perseguimento coerente della sua vocazione spirituale, e che indubbiamente avrà visto prevalere l'istanza umanitaria nei confronti anche di parti non gradite al regime dominante in Argentina.

La situazione che si è determinata dovrebbe stimolare l'attività del Governo per un impegno che, d'altra parte, è conforme al dovere dello Stato di tutelare i cittadini italiani all'estero. Questa azione deve essere condotta nel quadro della tutela di tutti i cittadini italiani (e non sono pochi) che sono perseguitati in Argentina per ragioni politiche.

Invito, pertanto, le autorità italiane ad intensificare la loro attività in tal senso, sollecitando gli interventi a favore di padre Testa per consentirne la liberazione e la restituzione al nostro paese.

**PRESIDENTE.** Segue l'interrogazione degli onorevoli Mellini, Faccio Adele, Bonino Emma e Pannella, ai ministri degli affari esteri, dell'interno e del lavoro e previdenza sociale, « per conoscere quale sia stato il comportamento delle autorità consolari italiane a Tripoli in occasione della morte in quella città dell'operaio italiano Giovanni Tiburzi, in particolare per ciò che riguarda le incombenze relative alle informazioni fornite alla famiglia dello scomparso. Gli interroganti chiedono

di conoscere se risponde a verità che la famiglia del Tiburzi è stata avvertita dell'improvvisa morte con un laconico telegramma che comunicava l'ora dell'arrivo a Roma della salma. Gli interroganti chiedono infine di conoscere se risulti che gli accertamenti sanitari compiuti per l'autorizzazione all'emigrazione del lavoratore in questione siano stati eseguiti con la dovuta diligenza e con l'osservanza delle leggi e dei regolamenti al riguardo vigenti » (3-02681).

Poiché nessuno dei firmatari di questa interrogazione è presente, s'intende che vi abbiano rinunciato.

Le seguenti interrogazioni, che trattano lo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente:

Bandiera, al ministro degli affari esteri, « per conoscere se il Governo italiano non intende ufficialmente associarsi alla protesta di tutti gli uomini liberi e dei governi dei paesi democratici per la condanna del fisico Yuri Orlov, da parte di un tribunale sovietico, a dodici anni di detenzione; per conoscere, altresì, se voglia far sapere al governo di Mosca che questa sentenza rappresenta una gravissima violazione del preciso dettato del trattato di Helsinki e che, in conseguenza, l'Unione Sovietica viene ritenuta inadempiente rispetto ad una convenzione internazionale da essa sottoscritta, con tutte le conseguenze che questa dichiarazione comporta. L'interrogante ricorda che Orlov si è unicamente reso colpevole di aver promosso e animato il comitato di sorveglianza per l'attuazione del trattato di Helsinki, che si affianca al comitato per i diritti dell'uomo e che questa sua attività è stata definita, dai giudici di Mosca, di « pericolo pubblico », ciò che non può che significare, ove non intervenga un provvedimento liberatorio da parte del governo, giuridicamente possibile, secondo la costituzione sovietica, che tutto il trattato di Helsinki venga messo in discussione. L'interrogante chiede di sapere infine, quali informazioni il Governo italiano abbia sulla « primavera dei processi »

dell'URSS e se intende far rilevare a Mosca la più viva protesta dell'opinione pubblica italiana » (3-02773);

Servello, Tremaglia, Tripodi, Valensise, Del Donno, Franchi, Bollati e Baghino, al ministro degli affari esteri, « per conoscere il giudizio del Governo sul processo celebrato a Mosca e concluso con una dura condanna a carico del fisico Yuri Orlov, e per sapere quali iniziative intenda assumere nelle sedi internazionali appropriate perché siano denunciate le violazioni degli accordi di Helsinki che l'URSS opera con una spietata repressione nei confronti degli intellettuali del dissenso » (3-02777);

Preti, Reggiani, Vizzini e Scovacricchi, al ministro degli affari esteri, « per sapere se ritiene opportuno intervenire per via diplomatica presso il governo sovietico per ottenere la liberazione del fisico russo Orlov, condannato all'incredibile pena di 7 anni di campi di lavoro e di 5 di confino per « agitazioni e propaganda antisovietica », tenendo presente che l'evento ha suscitato una forte reazione in ogni parte del mondo e che in particolare la Camera dei rappresentanti degli USA ha approvato all'unanimità una risoluzione reclamante la liberazione di Orlov e degli altri 22 dissidenti dei gruppi sorti per far rispettare nell'URSS gli accordi di Helsinki sui diritti dell'uomo, e tenendo pure presente che lo stesso organo ufficiale del partito comunista francese ha scritto, in un editoriale, che la sentenza costituisce un modo intollerabile di punire i reati di opinione. Il Governo italiano non può non essere coerente con i propri principi e non deve pertanto esitare ad esprimere il proprio sentimento di fronte a una clamorosa violazione dei diritti dell'uomo. Solo, infatti, persistendo nelle proteste vi può essere speranza di modificare la politica liberticida del governo sovietico » (3-02778);

Cerquetti e Cerullo, al ministro degli affari esteri, « per sapere e conoscere se, in relazione alla recente, grave con-

danna inflitta al cittadino sovietico Yuri Orlov — solo perché dissidente — al termine di un processo svoltosi al di fuori di ogni norma giuridica, nominalmente garantita dalla stessa costituzione sovietica — oltre che sancita negli accordi di Helsinki — non intenda manifestare una giusta, tempestiva, viva preoccupazione del nostro Governo per questa ennesima violazione degli stessi accordi internazionali da parte di uno Stato firmatario; violazione che conferma la strumentalità di qualsiasi affermazione di principio sul rispetto della democrazia e della libertà da parte di uno Stato che, così agendo e comportandosi, conferma essere al di fuori di ogni concezione civile, umana, democratica » (3-02784).

L'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri ha facoltà di rispondere.

**RADI**, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. In relazione alla riprovazione manifestata dagli onorevoli interroganti a proposito della pesante sentenza che ha colpito il fisico sovietico Yuri Orlov, in conseguenza della sua attività, quale animatore del « gruppo per la sorveglianza del rispetto degli accordi di Helsinki » e delle altre sentenze contro dissidenti appartenenti al predetto gruppo, il Governo condivide il profondo rammarico per una condanna che contrasta con ogni principio di democrazia e di rispetto dei diritti dell'uomo. Per tale motivo l'Italia ha aderito alla decisione dei nove paesi della Comunità europea di manifestare congiuntamente contro tale condanna attraverso una dichiarazione che è stata pubblicata il 24 maggio scorso dalla presidenza di turno danese.

In tale dichiarazione i nove si sono richiamati ai loro comuni sforzi al fine di promuovere una politica di distensione, dimostrando la loro determinazione con il loro attivo contributo alla conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa ed ai seguiti di essa.

In questo contesto è stato ricordato dai nove che essi considerano l'atto finale di Helsinki, firmato dai loro capi di Stato e di Governo, un programma d'azione della distensione, col quale gli Stati partecipanti si sono impegnati a rispettare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali ed hanno confermato il diritto dell'individuo di conoscere i propri diritti e doveri in questo campo e di agire in conseguenza.

Proprio in considerazione di ciò il Governo italiano, come gli altri Governi dei paesi comunitari, ritiene contrario all'atto finale ed alla distensione il fatto che individui siano perseguiti e condannati per avere richiesto l'attuazione dell'atto finale di Helsinki nel loro paese.

Poiché provvedimenti del genere sono in evidente contrasto con lo spirito e la lettera di tale atto, il Governo italiano, anche sul piano diplomatico bilaterale, ha richiamato l'attenzione delle autorità sovietiche sull'esigenza di rispettare i diritti umani, che è condivisa da tutto il popolo italiano.

Il Governo italiano continuerà come per il passato a rappresentare, con impegno ed attraverso ogni appropriata iniziativa o passo diplomatico, l'esigenza della salvaguardia di tali diritti, prescindendo dai paesi e dalle circostanze in cui i provvedimenti repressivi sono applicati.

Come gli onorevoli interroganti sanno, proprio in questi giorni il Presidente della Repubblica ha inviato un messaggio personale al capo dello Stato sovietico, rendendosi interprete dell'interesse dell'opinione pubblica italiana che i diritti e le libertà fondamentali sanciti nell'atto di Helsinki non vengano lesi dai procedimenti giudiziari in corso nell'Unione Sovietica, contro cittadini che hanno pubblicamente espresso il loro impegno per farli rispettare.

Le notizie che ci giungono da Mosca non sono però affatto rassicuranti. Non ci si rende forse conto che il larghissimo movimento di opinione pubblica, che si estende sino a comprendere importanti componenti del movimento operaio tradizionalmente collegate o vicine all'Unione

delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, non riguarda la contestazione di legittime scelte ideologiche o il rispetto — che nessuno discute — degli ordinamenti che ogni popolo si è dato, ma piuttosto le condizioni minime che possono rendere più credibile e ricca di risultati concreti una politica generale di cooperazione e di sicurezza fondata oggi sull'equilibrio delle forze, ma in movimento reale secondo i principi enunciati nell'atto finale di Helsinki verso obiettivi di reciproca fiducia e di reale collaborazione per la soluzione dei complessi ed indifferibili problemi connessi alla costruzione di un nuovo ordine internazionale.

Oggi lavorare per la pace significa infatti lavorare per il rispetto della dignità dell'uomo, di ogni uomo, e per lo sviluppo di tutti i popoli della terra in una concezione unitaria dei problemi del mondo.

**PRESIDENTE.** Poiché l'onorevole Bandlera non è presente, s'intende che abbia rinunciato alla replica.

L'onorevole Servello ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**SERVELLO.** Mi dichiaro subito insoddisfatto della risposta del Governo, che giunge assai tardivamente. La condanna del fisico Yuri Orlov si è verificata due mesi fa; in proposito mi sono permesso di presentare un'interrogazione, ne ho sollecitato lo svolgimento, e il Presidente della Camera si è impegnato a rappresentare al Governo la mia richiesta: la risposta, invece, arriva tardivamente, quando in Unione Sovietica sono già stati condannati lo scrittore Ginzburg a otto anni e Piatkus a 15, per « attività e propaganda antisovietica ». Sono altresì insoddisfatto per il tono della risposta, che nulla dice in ordine all'iniziativa del Governo, anzi si riallaccia semplicemente ad una sorta di petizione di principio dei nove paesi della CEE.

Onorevole rappresentante del Governo, in un caso così grave doveva essere espressa la condanna più viva e più pesante nei confronti di ciò che accade in Unione So-

vietica! Non siamo di fronte ad un episodio isolato, bensì ad atti repressivi, ad atti di violenza criminale, sia sotto il profilo politico sia sotto quello culturale. È tutto un sistema che va condannato, il sistema che ha portato alla repressione della rivolta di Ungheria del 1956, il sistema che ha soffocato la primavera di Praga del 1968. È la barbarie dal volto umano, come fu definita dai nuovi filosofi francesi, che deve essere colpita; è un sistema intrinsecamente perverso, come fu definito da un grande papa, che deve essere attaccato e sconfitto! Non ci si può pertanto limitare ad esprimere un « profondo rammarico » di maniera. La stessa segreteria del partito comunista esprime « profonda preoccupazione », così come fa Lama. Ma cosa si è fatto nel nostro paese? Soltanto il nuovo Presidente della Repubblica — e gliene diamo atto — ha avuto un gesto di nobile reazione, malgrado i suoi non ampi poteri. Egli ha fatto qualcosa che, dal punto di vista morale e spirituale, ha un suo significato e un peso esemplari. Il nostro Governo, invece, non ha fatto assolutamente nulla, perché paralizzato e reso impotente dal fatto di essere sostenuto da una maggioranza che ha nel suo seno il partito comunista, un partito che, attraverso un comunicato, esprime la sua profonda preoccupazione, ma si ferma lì, non va oltre le cautele parole di circostanza.

Lama ha detto che il mondo del lavoro non può rimanere passivo di fronte a ciò che avviene. Ma cosa è stato fatto? Noi non chiediamo certamente — come per altro è stato fatto qualche anno fa dalle sinistre magniloquenti e libertarie a senso unico — che i giochi olimpici non si svolgano a Mosca, per carità! Tuttavia è bene rammentare che da altri (dal partito comunista) venne a suo tempo chiesto che la coppa Davis non dovesse essere giocata in un paese del Sudamerica; oggi, invece, quel partito non chiede nulla perché è complice, dal punto di vista politico e morale, con la repressione e con la oppressione sovietica.

Le forze politiche del nostro paese commettono una grossa impostura nel non

voler capire che l'eurocomunismo è soltanto una grossa ipocrisia, una grossa trovata pubblicitaria e propagandistica per schermare, per mimetizzare il vero pericolo, quello del comunismo, nelle sue varie facce, nelle sue varie trasformazioni. Il comunismo è e resta una barbarie dal volto umano. È per questo, onorevole rappresentante del Governo, che, oltre a dichiarare la nostra insoddisfazione, condanniamo e riproviamo l'atteggiamento passivo e, direi, compiacente del Governo italiano.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Scovacricchi, cofirmatario dell'interrogazione Preti, ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**SCOVACRICCHI.** Prendo atto della risposta dell'onorevole sottosegretario e mi dichiaro soddisfatto del mezzo — l'unico agibile — che è stato adottato.

**SERVELLO.** Un passo del genere non poteva essere compiuto presso l'ONU?

**SCOVACRICCHI.** Io prendo atto che il Governo italiano è intervenuto prima in sede CEE e poi presso l'Unione Sovietica. Crede forse che dobbiamo entrare in guerra con quel paese?

**SERVELLO.** Mi meraviglio di lei! C'è modo e modo...

**SCOVACRICCHI.** Non sono soddisfatto — credo come tutti — del fine conseguito, prendo solo atto di quanto è stato fatto. Il governo sovietico, come ha dimostrato la storia di questi trent'anni, segue una logica inflessibile di difesa delle proprie istituzioni, dello stesso suo sistema, che ha bisogno di reggersi sulla repressione del dissenso. Tanto è vero che — come ha testè detto il collega — assistiamo ancora una volta, in questi giorni, allo scempio della giustizia nei processi a Ginzburg e a Sharanski, sui quali l'onorevole Preti ha presentato ieri analoga interrogazione, in sintonia con il fermo ed apprezzato appello che il Presidente della Repubblica l'altro ieri ha indirizzato a Breznev.

Ormai sull'« arcipelago Gulag » c'è tutta una deprimente letteratura, che testimonia infamie che sono in stridente contrasto con le enunciazioni ufficiali, con la stessa costituzione sovietica, con la Carta universale dei diritti dell'uomo dell'ONU, con l'atto finale di Helsinki in particolare. A proposito di quest'ultimo, signor Presidente, vorrei fare una osservazione. Si afferma che quando si trattano, da parte di altri Stati, questi argomenti, si commette una interferenza, dunque, una illegalità. Penso, senza essere un esperto di diritto internazionale, che gli Stati cofirmatari dell'atto in questione siano tutti e ciascuno interessati alla sua osservanza. La dichiarazione dei principi è chiara. Il terzo « cesto », che costituì a Belgrado la principale remora al successo della conferenza, è altrettanto chiaro. Perché, allora, continuare ad accusare di interferenza chi sollecita il *partner*, che ha sottoscritto comuni impegni, ad osservarli? Dalla firma di quell'atto (1° agosto 1975), sono passati 3 anni. Ebbene, si pensi che ancora, nel cosiddetto campo socialista, non è possibile neanche proiettare il film *Il dottor Zivago* e che fino a qualche anno fa neppure la musica dello stesso — il motivo di Lara — poteva essere ascoltato. Quando, alla fine, fu possibile farlo, diventò quasi un inno segreto di battaglia e di contestazione. Lasciamo stare il muro di Berlino, che farebbe approdare a considerazioni ben più amare...

Certo, non vogliamo in alcun modo compromettere il processo di distensione. Il problema diventa, per altro, morale. La distensione può passare sul cadavere della libertà? Allora deponiamo le armi, soffochiamo la voce della nostra coscienza e con essa quella di tanti uomini che attingono dalla nostra solidarietà la forza della loro sopravvivenza spirituale, la cui testimonianza comporta, in un mondo che vuol dirsi civile, rinunce e persecuzioni, quali quelle di periodi ben più oscuri della storia. La distensione avvantaggia anche l'Unione Sovietica, anche gli Stati autoritari, tutti, ai quali abbiamo il dovere di dire che non si può stare su due

sedie... Abbiamo il dovere di dire che i fatti di casa loro, in queste aperte violazioni dei diritti umani, sono anche fatti nostri, costringendoli a scegliere tra distensione come strumento propagandistico e repressione.

Non dimentichiamo, signor Presidente, il nobile messaggio del Presidente della Repubblica in quest'aula. Il momento socio-economico - ecco il concetto fondamentale che mi pare di dover enucleare da quel discorso, a conclusione del mio breve intervento - deve armonizzarsi ma non prevalere su quello politico, sacrificando la libertà dell'uomo. Se riguardiamo questo concetto nella sua proiezione universale, applicandolo anche nei rapporti con gli altri Stati, ne potremo commisurare la validità e corroborare, senza ipocriti tentennamenti, il nostro impegno civile.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cerquetti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**CERQUETTI.** Ho ascoltato con attenzione la risposta che il rappresentante del Governo ha dato alla nostra interrogazione.

Devo dire che mi sono reso conto delle difficoltà incontrate dal nostro Governo nel tentativo di superare il dilemma condanna-non condanna in relazione ai fatti che stanno avvenendo nell'Unione Sovietica. Potrei dirmi soddisfatto della risposta del Governo se dovessi valutarla in relazione non alla formazione del Governo che abbiamo oggi in Italia, ma alla vocazione perenne alla libertà del nostro ministro degli esteri e di colui che lo rappresenta oggi in quest'aula; ma non posso dirmi soddisfatto se debbo inquadrare la risposta che oggi è stata data in una visione politico-governativa di cui il ministro degli esteri è il braccio secolare; egli rappresenta cioè l'applicazione sul terreno internazionale della linea politica del Governo.

Al Governo - e in questo caso al ministro degli esteri - riconosco di voler prendere atto di quel che significano oggi il processo e la condanna di Ginzburg e Sharanski in Russia; contesto invece il non

voler prendere atto del fallimento di una ideologia, quella del cosiddetto socialismo scientifico, che, là dove viene applicato, si tramuta unicamente in socialismo reale; e dove si instaura il socialismo reale non c'è posto per la libertà.

In un convegno che tenemmo a Perugia ai primi di marzo (era presente anche il collega Scovacricchi) con altre forze politiche, presente anche il rappresentante del Governo, convenimmo che all'interno del socialismo reale non c'è posto per la libertà. Aggiungemmo che sono i figli della rivoluzione di ottobre che contestano il socialismo incardinato nei paesi dell'est; sono cioè coloro che sono nati all'ombra di quell'ideologia che, dopo sessant'anni, devono prendere atto del fallimento di una ideologia marxista che, se tradotta sul terreno storico, non può portare che agli eccessi barbarici delle condanne che i tribunali hanno pronunciato in questi giorni. Questa è la riprova che, dopo sessant'anni di esperimento di socialismo nei paesi in cui è stato possibile applicarlo, non si è realizzato quel socialismo umanitario e letterario di cui si parla ancora oggi in Italia e nel mondo, quel socialismo diverso cui si fa riferimento; l'unico socialismo che la storia conosca è quel socialismo che condanna i Sacharov e i Ginzburg, che condanna cioè tutti coloro che dissentono.

Qual è dunque la conseguenza di questa visione politica nei paesi dell'est? Che i governi europei, compreso il Governo italiano, debbono prendere le distanze più pesantemente di quanto non abbiano fatto il 24 di maggio con quella nota inviata al governo dell'URSS, dopo aver ricevuto la quale il governo russo si è ben guardato dall'accogliere l'invito dei paesi comunitari, ma anzi ha addirittura rafforzato la repressione, arrivando ai fatti ancora più gravi di questi giorni.

Da questa situazione, a nostro avviso, deve trarsi la conclusione che un governo, nella sua attività internazionale, non deve farsi condizionare dalla politica interna: specie se, come in Italia, esiste una politica interna di Governo sorretta dal partito comunista.

La preoccupazione espressa dall'onorevole rappresentante del Governo non è certo la stessa che esprimono i comunisti, la preoccupazione che esprimeva ieri *l'Unità*: quella che si voglia fare dell'antisovietismo fine a se stesso, solo perché si ricorda quello che sta avvenendo in URSS; ma è comunque una preoccupazione insufficiente.

Noi diciamo che non si tratta di fare dell'antisovietismo, ma piuttosto di prendere atto che nei paesi in cui è stato applicato il socialismo non esiste libertà.

Da questo deve discendere che il nostro ministro degli esteri, pur adeguandosi alle direttive di una comunità internazionale, deve per lo meno fare qualcosa che lo avvicini all'atteggiamento della Gran Bretagna. L'onorevole ministro sa che proprio ieri la Gran Bretagna ha proibito ai suoi ministri di recarsi in visita nell'URSS fino a quando la Russia non avrà dato garanzie di voler rispettare gli accordi di Helsinki.

Prendiamo atto della volontà del Governo di associarsi alla condanna comune della pubblica opinione; chiediamo, tuttavia, che esso adegui i suoi mezzi di reazione a simili fenomeni con un passo più fermo, e dica una volta per sempre fino a quale punto sia possibile tollerare che in nome della distensione si continui a conculcare quotidianamente i diritti dei cittadini russi.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina delle locazioni in immobili urbani (approvato dal Senato) (1931); e delle concorrenti proposte di legge: Zanone ed altri (891); La Loggia (375); Bernardi ed altri (166).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Disciplina delle locazioni di immobili urbani; e delle concorrenti proposte di legge: Za-

none ed altri; La Loggia; Bernardi ed altri.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 20 giugno 1978 è stata chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare l'onorevole Massimo Gorla, relatore di minoranza.

GORLA MASSIMO, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, sarò brevissimo, nel senso che in pratica non svolgerò la replica. Lo dico francamente, perché non amo in generale i rituali. Qui ne facciamo spesso, ma in particolare lo svolgere in queste condizioni le repliche alla discussione sulle linee generali sull'equo canone mi sembra una assurdità. La parte generale del dibattito è alle nostre spalle da parecchio tempo, e le repliche si svolgono questa mattina nelle solite condizioni del dibattito del venerdì. Non vi sono nemmeno le persone con le quali si dovrebbe colloquiare, entrando nel merito delle affermazioni fatte in sede di discussione sulle linee generali. Poi la discussione sarà interrotta fino a martedì, quando passeremo all'esame degli articoli.

In tali condizioni, ritengo sia inutile svolgere considerazioni, per cui mi riservo di entrare nel merito dei problemi posti da questa legge al momento dell'illustrazione degli emendamenti migliorativi che abbiamo presentato. Rinvio, pertanto, a quella sede anche le cose che avrei avuto da dire in questa replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole Cerquetti, relatore di minoranza.

CERQUETTI, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, noi intendiamo svolgere una breve replica, dal momento che successivamente alla nostra relazione e a quella degli altri colleghi, fino ad oggi, durante la discussione sulle linee generali, sono state delineate, soprattutto dal ministro Bonifacio, che è il padre spurio e non spurio di questo disegno di legge, alcune posizioni, che indubbiamente hanno messo in cattiva luce

quelle che potevano essere le considerazioni che avevano mosso il mio gruppo a prendere questo atteggiamento sulla legge per l'equo canone.

Noi abbiamo posto in evidenza alcune incongruenze della legge, in relazione al fatto che dopo oltre 40 anni si tenta di normalizzare una situazione anomala, che si era avuta nell'ambito della disciplina locativa in Italia. Ci rendevamo conto e ci rendiamo conto dell'enorme difficoltà che si è dovuta superare per poter varare una legge che contemperasse le contraddizioni insite nei rispettivi interessi delle singole categorie. Ci rendiamo, per altro, conto che in un momento come questo la legge in discussione deve essere modificata, in relazione appunto allo stato particolare della locazione e della giustizia esistente oggi in Italia.

Siamo convinti che, se non venissero introdotte alcune modifiche, questa legge diventerebbe talmente farraginoso nella sua applicazione da creare ulteriori difficoltà nella vita di relazione dei cittadini.

Al momento dell'inizio della discussione sull'equo canone, il mio gruppo sostiene la necessità di una sospensiva e sottolineò taluni aspetti di incostituzionalità del provvedimento. La Camera, con giudizio sovrano, respinse entrambe queste eccezioni, ma noi vogliamo ribadire in sede di replica la necessità di considerare quanto meno — e mi richiamo ad alcuni giudizi che sono stati espressi dallo stesso ministro Bonifacio — la possibilità di consentire una sospensiva nell'applicazione di questa legge, in relazione al fatto che essa, entrando in vigore, non sarebbe in grado di essere applicata, così come hanno ammesso ormai pacificamente gli stessi rappresentanti dell'autorità giudiziaria, i quali hanno ribadito che a causa dell'attuale funzionamento della giustizia non faremmo altro che ripetere, con questo disegno di legge sull'equo canone, lo stesso errore pratico compiuto con la legge dell'agosto del 1973, riguardante le nuove norme in materia di lavoro. Nel momento in cui quella legge venne emanata si disse che si era risolto il problema della

eccessiva lungaggine dei procedimenti giudiziari in materia di diritto del lavoro. In realtà, dopo quattro anni dalla sua entrata in vigore, dobbiamo constatare che quella legge non è ancora applicabile nelle sue stesse norme, come posso personalmente testimoniare in base ad un episodio recente, dal momento che nell'ultima causa che mi è capitato di discutere presso una pretura, otto giorni fa, il pretore ha provveduto ad un rinvio della stessa esattamente al 12 febbraio 1979. E ciò perché egli non era in condizione di poter far fronte alle esigenze che sono sorte in seguito alla introduzione di queste nuove disposizioni in materia di lavoro, alle quali non ha fatto riscontro una concreta possibilità di applicazione.

Con questa legge sull'equo canone si viene ancora una volta a caricare sulle spalle dell'amministrazione giudiziaria, già tanto pesantemente oberata da un carico eccessivo, una ulteriore mole di lavoro, che fatalmente produrrà un grave appesantimento delle stesse strutture giudiziarie, per cui potremmo correre il rischio di vedere bloccati tutti i vari processi interpretativi sia sull'applicazione dell'equo canone, sia sulla misurazione delle superfici e sulle categorie di cittadini che possono beneficiare di questa normativa.

Il ministro Bonifacio in un'intervista, fatta mentre si stava concludendo la discussione sulle linee generali, ebbe a dire che l'ostruzionismo di alcune parti politiche, con particolare riferimento alla nostra, era un ostruzionismo senza senso e senza logica, che mirava unicamente a far sì che non entrasse in vigore una normativa che avrebbe sanato un quarantennale problema della società italiana.

Mi dispiace di dover contestare su due aspetti il ministro Bonifacio, ed esattamente sotto un aspetto di carattere sostanziale, in quanto la nostra posizione non era e non è ostruzionistica, come potrà essere dimostrato nel prosieguo di questa discussione, e sotto un aspetto di carattere formale, in quanto contesto che questo provvedimento, entrato in vigore, possa risolvere il problema al quale il ministro accennava.

Questa convinzione non nasce da un fatto soggettivo o di parte, ma dalla stessa lettura che di questa legge ne ha dato il presidente della Commissione fitti, onorevole Salvatore, il quale nel corso dei lavori della Commissione — e gliene do atto — si è reso perfettamente conto della difficoltà interpretativa della normativa ed ha tentato di contemperare gli opposti interessi che pur devono essere recepiti nell'ambito della normativa stessa. Analoga preoccupazione è emersa anche nella relazione di maggioranza dell'onorevole Andrea Borri, al quale va dato atto di essere stato capace di scindere la sua posizione di cittadino italiano dalla sua funzione di uomo politico. Nella elaborata esposizione del collega Borri, sia in Commissione sia in Assemblea, si può osservare come egli, se fosse stato il rappresentante di un'altra parte politica, avrebbe probabilmente avanzato le mie stesse eccezioni. Ciò significa che le nostre obiezioni non erano dovute ad una posizione ostruzionistica, ma dirette unicamente al miglioramento di una legge che, comunque la si voglia interpretare, non potrà certamente essere vista come la panacea di una situazione locativa esistente in Italia ormai da tanti anni.

Anche altri colleghi che sono intervenuti nel corso della discussione sulle linee generali, sia di parte democristiana sia di altra parte politica, hanno espresso una seria e viva preoccupazione ove questa legge entrasse in vigore così come è stata presentata all'esame della nostra Assemblea.

Senza richiamarmi specificamente ad alcuni interventi, sottolineo quelli dei colleghi Tombesi, Ines Boffardi e Preti, i quali hanno ribadito che quanto meno questa legge, per poter essere accettata pure nella sua contraddittorietà, abbisogna di un emendamento che tenda a fare in modo che essa non assuma un carattere definitivo in rapporto alla situazione locativa in Italia, ma sottolinei il suo carattere provvisorio nel senso che, tra uno o due anni, dovendo rivedersi le conseguenze dell'applicazione di questa legge, si finisca per correggerla nei punti in cui es-

sa ha prodotto più danni in relazione alle norme applicate.

Che cosa contestiamo negli interventi svolti dagli altri colleghi? Ho ascoltato un intervento quasi poetico del collega Magri: indubbiamente, in maniera non spuria rispetto alla sua matrice politica, egli si richiamava — con riferimento ad un umanesimo medievale — alla difformità ed alle diverse relazioni di vita e di ambiente dell'uomo nei secoli passati e nei secoli moderni. L'onorevole Magri, con accenti poetici, ricordava come, nei secoli passati, l'uomo si sentisse compartecipe dell'*habitat* in cui viveva, poiché bastava che uscisse dalla porta di casa per ritrovarsi nell'*agorà*, cioè in quello spazio sociale, prima che architettonico, qual è la piazza, soprattutto nei paesi del centro-sud. Da questa valutazione del collega Magri discendeva una conseguenza: cioè, nella estrinsecazione di una razionalizzazione anche sociale dell'urbanistica, siamo arrivati alla conseguenza che, dove sono stati applicati i principi socialisti cui, indubbiamente e con ragione da parte sua, il collega Magri ha fatto riferimento, in quei paesi non si è certo creato un ambiente nel quale l'uomo si senta partecipe. Piuttosto, si è creata una realtà sociale talmente lontana dall'uomo stesso da portare ad una forma di irrazionalità urbanistica e sociale.

Questa è la filosofia alla quale sembra richiamarsi la sinistra comunista in un momento in cui pretende che questa legge venga approvata così come essa è stata portata in Assemblea; essa pretende, cioè, che questa legge venga vista in funzione della preponderanza di una categoria rispetto ad un'altra. Noi contestiamo questo criterio; la casa negli anni '80 non può più essere vista come nei secoli passati, soltanto come un bene di investimento. La casa, nei secoli moderni, deve essere vista come un punto di riferimento per la estrinsecazione di una normale vita di relazione dell'uomo. Di conseguenza, non vale il concetto che debba essere privilegiata una visione rispetto ad un'altra: piuttosto esiste la necessità di fare in modo che l'accesso alla casa — diritto

garantito dalla stessa Costituzione — sia possibile a tutti i cittadini.

Con questa legge noi temiamo che questa possibilità di accesso possa essere allontanata e non avvicinata; noi temiamo che si renda più difficile la costruzione delle nuove abitazioni, con la conseguente maggiore difficoltà del loro acquisto.

Altri colleghi, anche di altre parti politiche, hanno ricordato come in questi ultimi anni l'edilizia privata abbia ridotto in maniera massiccia le sue costruzioni e come quella pubblica non sia stata in grado di far fronte alle carenze della prima. Ne deriva la conseguenza che oggi noi siamo arretrati di diverse centinaia di migliaia di costruzioni, che sono necessarie alle varie famiglie che si vanno formando.

Si è ricordato come con questa legge non si favorisca la possibilità dell'acquisto della casa per il fatto che, cessando o diminuendo l'edilizia privata, l'edilizia pubblica non è in grado, per lo meno in questo momento, di procedere all'edificazione di case cui avrebbe avuto interesse quella privata. Si è risposto che esiste un piano decennale per l'edilizia in Italia, dimenticandosi però — è una nostra richiesta — di fare in modo che questa legge venisse adeguata allo spirito di quel piano decennale, di quelle ipotesi considerate dallo stesso ministro Stammati, per la realizzazione di nuove e numerose abitazioni; dimenticandosi, cioè, che attualmente siamo sforniti di ogni serio parametro previsionale per lo sviluppo della edilizia abitativa.

Non siamo, quindi, contrari alla legge sull'equo canone come tale: riteniamo che una situazione vecchia di 40 anni vada rapportata alle attuali esigenze; temiamo, però, una cosa. Intendiamo distinguere tra la grossa proprietà edilizia privata e la piccola proprietà; intendiamo ricordare ai colleghi ed al Governo che la maggior parte delle abitazioni date in Italia in locazione appartiene a piccoli proprietari, cioè a quei risparmiatori che hanno impiegato decine di anni per costruirsi una abitazione, dalla quale intendevano trarre sostentamento per le loro misere esistenze, perché negli ultimi tempi l'in-

vestimento in case era diventato per essi il sistema di procurarsi quasi una seconda pensione.

Richiamiamo alla sensibilità delle parti politiche questa valutazione, che non può essere annebbiata in una generica considerazione che assimili la grande proprietà privata a quella piccola: esistono proprietari che ancora oggi traggono dall'affitto di abitazioni una remunerazione appena sufficiente per le spese di sussistenza o per le stesse tasse gravanti sugli immobili medesimi: ecco perché ci preoccupiamo che il canone sia adeguato a questa realtà!

Esistono ora delle fasce sociali che non sono in grado di sostenere gli aumenti dei canoni che pure subentreranno, con questa legge; siamo consapevoli dell'esistenza di fasce di cittadini che non potranno sostenerli, dal momento che questi aumenti scatteranno. Assolvendo ad una funzione sociale, lo Stato si ricordi che la proprietà è un diritto fino a quando corrisponde appunto ad un fine sociale mentre, in senso indistinto ed indiscriminato, essa non è più un diritto ma diventa una vessazione a danno dei propri simili, ed allora lo Stato deve provvedere alle esigenze di inquilini economicamente meno privilegiati, mettendoli — senza eccessivo costo od aumento dei fitti — in condizione di acquistare un appartamento.

Oggi la casa non è più un investimento, come un tempo: una volta possedere un immobile rappresentava una garanzia per ottenere mutui fondiari, fidejussioni o prestiti; la casa era, una volta, il punto di arrivo di lunghi sforzi economici di una famiglia o di una azienda artigiana, un bene solido da cui trarre successivamente i mezzi di sussistenza. Oggi, invece, la casa non offre più tale garanzia, ma ne offre altre di ordine sociale, morale, relative all'ambiente che ospita, consentendo di riscoprire quel senso della famiglia che rischia di essere disperso, ove venga meno anche questo piccolo concetto unitario. La casa è vista da noi come momento esistenziale dell'unità familiare, se è vero — come è vero — che cerchiamo di tornare al rispetto di quei valori essen-

ziali dell'uomo e della vita umana che si estrinsecano anche in questi aspetti sociali.

Non è un caso che, in questo senso, la casa in proprietà venga quasi proibita nei paesi del socialismo reale. Non è un caso che in questi paesi vi siano forme di coabitazione forzosa; non è un caso che in questi paesi venga portata avanti una politica punitiva nei confronti della proprietà della casa. Ciò avviene non perché in questi paesi non ci sia la possibilità di costruire case per tutti i cittadini; ma si procede in questo modo sulla base di una filosofia diretta a distruggere e ad impedire il formarsi di certi nuclei morali e familiari, che, una volta formati e consolidati, finiscono per divenire dei punti di riferimento attraverso i quali passa anche — e questa non è pura demagogia — un senso di libertà e di affermazione dell'individuo.

Questi sono i motivi per i quali riteniamo che questo provvedimento debba essere rivisto e modificato con gli emendamenti che abbiamo proposto.

Mi auguro che il ministro Bonifacio nella sua replica voglia rendere atto alla nostra parte politica di non aver condotto un ostruzionismo fine a se stesso, di non aver tentato o voluto impedire che entrasse in vigore questo provvedimento per danneggiare o privilegiare una determinata categoria. Mi auguro che il ministro Bonifacio voglia riconoscere che il nostro comportamento è stato ispirato a due criteri fondamentali. Innanzitutto, quello di rendere questa legge, già di per sé contraddittoria e difficile, meno contraddittoria e difficile nella sua applicazione. Il secondo criterio cui si è ispirato il nostro comportamento è stato dettato dalla convinzione della necessità di incentivare nel nostro paese una politica della casa che miri direttamente a far sì che le nuove costruzioni siano messe a disposizione dei cittadini, a prescindere dal loro ceto sociale ed economico.

Per questi motivi, abbiamo ritenuto doveroso farci parte diligente per eliminare quelli che ritenevamo e riteniamo gli squilibri interni di questo provvedimento,

senza assumere — e credo che i colleghi della Commissione possano darcene atto — mai posizioni fini a se stesse.

Per quanto riguarda gli emendamenti, ci auguriamo che la Camera ed il Governo vogliano considerarne attentamente almeno due. Vi sono alcune categorie professionali che si sentono escluse dall'equo canone. Mi riferisco — e credo che alcune segnalazioni siano giunte in questi giorni sia a parlamentari sia allo stesso Governo — alla categoria degli avvocati e procuratori, che ha chiesto che si tenga conto, nella particolare norma garantista per gli studi professionali (che non vengono però inclusi nell'equo canone), della loro situazione, prevedendo, nei limiti del possibile, una garanzia per la loro continuità professionale e personale nell'ambito di studi condotti in locazione.

**SALVATORE.** La richiesta è un po' corporativa. Ci sono anche altre categorie nella stessa situazione: gli artigiani, i commercianti, eccetera.

**CERQUETTI, Relatore di minoranza.** Chiaramente il discorso non deve essere limitato a questa categoria, ma esteso a tutte le altre che intendano manifestare una analoga posizione. In questo senso, quindi, la proposta non è restrittiva.

Un altro punto sul quale insistiamo è quello di accentuare il carattere provvisorio del provvedimento. È vero che questo concetto, anche se in maniera un po' fumosa, è insito nella legge, ma sarebbe preferibile che esso venisse meglio precisato e specificato, anche perché riteniamo che prima o poi vi debba essere una verifica della pratica applicabilità di queste norme.

Concludo, onorevoli colleghi, onorevoli relatori, affermando che la nostra posizione in sede di esame degli emendamenti sarà direttamente proporzionale alla sensibilità che voi mostrerete nell'accogliere alcuni degli emendamenti da noi presentati.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare l'onorevole Guarra, relatore di minoranza.

GUARRA, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero svolgere alcune brevissime notazioni a conclusione del serrato dibattito svolto in Assemblea sul disegno di legge che introduce il principio dell'equo canone per i contratti di locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione.

Innanzitutto, vorrei esprimere il mio compiacimento per il fatto che finalmente si è compreso che il problema delle locazioni non interessa soltanto il Ministero della giustizia: per quasi vent'anni, in occasione di tutti i dibattiti sui vari blocchi dei fitti, abbiamo visto impegnato soltanto il ministro della giustizia, mentre quello dei lavori pubblici se ne stava lontano, quasi la faccenda non lo interessasse.

È invece chiaro che il problema delle locazioni interessa più da vicino il ministro dei lavori pubblici che non quello della giustizia: quest'ultimo è interessato soltanto per l'aspetto formale, mentre dal punto di vista sostanziale le responsabilità sono soprattutto dell'amministrazione dei lavori pubblici. E sono responsabilità pesanti, derivanti dalla carenza degli interventi in tema di edilizia economica e popolare registrati, quanto meno, negli ultimi 15 anni; carenza che ha determinato la tragica situazione attuale nel settore delle abitazioni.

Aggiungerò subito che, come si evince dalla mia relazione scritta e come è apparso chiaro dagli interventi dei deputati del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, le nostre preoccupazioni per la sorte di questo disegno di legge non derivano dalla volontà di difendere interessi particolari, nella specie quelli della proprietà edilizia. Quanto vado dicendo trova conferma nella mancanza di una battaglia sugli emendamenti in Commissione e dal fatto che non abbiamo presentato alcun emendamento di questo tipo in Assemblea, né intendiamo presentarne nel corso della discussione sugli articoli, che si svolgerà la prossima settimana.

Questo è vero anche se siamo convinti che ci si debba senz'altro preoccupare

della redditività del capitale investito in edilizia: se il problema fondamentale è quello della produzione di nuove case e della loro assegnazione a chi ne faccia richiesta, va da sé che non si può ignorare la necessità di assicurare la redditività del capitale investito in edilizia, visto che l'intervento pubblico non sarà mai capace (anche per quelle che sono le condizioni attuali e quelle prevedibili per i prossimi anni del bilancio dello Stato) di soddisfare la richiesta del mercato.

Se è vero che uno dei problemi fondamentali, per la cui soluzione si è pensato a questo disegno di legge, è quello di garantire una casa a basso prezzo, direi che il parlare di equità in riferimento a questo provvedimento non sia una cosa opportuna. Per tanti anni abbiamo parlato di equo canone in termini astratti ma poi, nel momento in cui si è giunti alla stretta finale, ci siamo accorti che il principio della equità è andato sempre più sfumando.

I giuristi parlano di equità e di giustizia del caso concreto, ma a me sembra che proprio nei casi concreti si rifugga, in questo provvedimento, da qualsiasi principio di giustizia, sia per quanto attiene le speranze di redditività dei proprietari di alloggi, sia per quanto attiene le speranze di equità del canone degli inquilini.

Voglio esprimere questa nostra preoccupazione: che il provvedimento non riuscirà a realizzare un criterio di equità per quanto riguarda la rispondenza del canone sia alla capacità di erogazione da parte dell'inquilino, sia alla speranza di redditività del capitale investito da parte del proprietario, ponendo invece in essere un meccanismo quasi perverso il quale darà, come risultato ultimo, la fuga di qualsiasi investimento dal settore dell'edilizia.

L'intervento testé fatto dal collega Cerquetti - mi permetto di rilevarlo - era chiaramente in contraddizione con tutta la battaglia condotta dal gruppo Costituente di destra-democrazia nazionale in difesa della proprietà edilizia, con la presentazione di una lunga serie di

emendamenti. Comunque, oggi il concetto della casa come bene sociale si va diffondendo. La casa, considerata prima come bene economico, viene ora considerata, con un concetto abbastanza fumoso, un servizio sociale. Definiamola piuttosto, con una sintesi tra le due posizioni, un bene sociale. Indubbiamente si tratta di un bene, e a questo proposito mi sono permesso (forse con poca attinenza alle regole parlamentari concernenti la stesura delle relazioni di minoranza) di concludere la mia breve relazione scritta con un dialogo ricavato da un romanzo di uno scrittore sovietico, che non è tra quelli che oggi vengono condannati per il dissenso a tanti e tanti anni di reclusione, ma che è anzi in linea con il regime sovietico, anche dal punto di vista culturale.

Vi sono valori così grandi, elevati, sentiti dalla coscienza umana, universali, che affiorano in qualsiasi luogo e momento. Tra questi vi è quello della casa, ma non come servizio sociale. La casa vista come un tram sul quale si sale, si paga il biglietto e dal quale se ne ridiscende è un concetto che non attecchisce non solo in Italia, ma neppure in Russia, dopo 50 anni di comunismo. Nel suo libro intitolato *Sette in una casa* (ed anche il titolo dimostra chiaramente come si risolvono nelle società collettiviste i problemi della casa: « Sette in una casa » significa, in realtà, « Sette in una stanza »), lo scrittore Vitalji Sjomín scrive questo dialogo: « Ma via! Dico a mio marito: a che ci serve questa casa? L'avevamo costruita, Vitja, proprio prima della guerra. Abbiamo già una casupola per la quale abbiamo speso dei soldi, i figli sono cresciuti e se ne andranno, e a noi, per quello che ci resta da vivere, ci basta questa casupola » « No, la costruiremo. Voglio vivere in una vera casa. La casa passerà ai figli ». « È passata! In un solo anno portarono via due bare. Pensa: in un solo anno due bare! Petja e Liuba! E nel quarantaquattro anche Nikolai ».

Ecco la nostra concezione della casa. Noi ci rifacciamo ai principi della nostra civiltà occidentale. La casa è tutto. La

casa è quello che i romani chiamavano « i penati ».

TOZZETTI. Anche le borgate che avete fatto a Roma nel periodo fascista! Avete preso la gente e l'avete messa in quei campi di concentramento!

GUARRA, *Relatore di minoranza*. Non parli del periodo fascista. Non vorrei fare apologie, anche se in Parlamento non è reato; ma l'edilizia economica e popolare in Italia porta il nome dei ministri dei lavori pubblici di quel periodo. È allora che si è iniziata l'edilizia popolare ed economica.

TOZZETTI. Le conosci le borgate di Roma? Ti porto io a vederle!

GUARRA, *Relatore di minoranza*. Noi dobbiamo pensare alle case di oggi, non a quelle di 40 anni fa.

TOZZETTI. Quelle che avete fatto voi!

GUARRA, *Relatore di minoranza*. Io non sono un costruttore, ma l'edilizia popolare ed economica realizzata in quell'epoca è paragonabile alle case di lusso che si costruiscono oggi. Vai a vederle!

TOZZETTI. E San Basilio?

GUARRA, *Relatore di minoranza*. Le baracche momentanee e provvisorie lasciate stare, caro collega; l'edilizia di allora portò all'EUR, portò all'armonia tra il verde e le strutture.

PRESIDENTE. Onorevole Tozzetti, la prego di non interrompere.

TOZZETTI. Stai dicendo delle eresie!

GUARRA, *Relatore di minoranza*. Non sto dicendo nessuna eresia; del resto, anche le eresie sono consentite in questo Parlamento libero e democratico.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, la casa è soprattutto un fatto spirituale ed è a questo che noi

dobbiamo tendere, al di fuori e al di sopra della regolamentazione dell'equo canone, che pure è necessaria e che deve essere varata in modo tale da non recare danni, ma da agevolare i rapporti tra i cittadini.

Proprio in questi giorni ci è pervenuta — credo che dobbiamo tenerne conto — un'osservazione di carattere generale dall'ordine dei geometri, che si riferisce proprio a punti particolari della legge, proprio a quei coefficienti che debbono determinare il canone nella sua pretesa equità e che ci dimostrano invece che, o per ignoranza di certi meccanismi o per distorsioni ancora esistenti nella regolamentazione del catasto urbano, noi avremmo risultati esattamente opposti a quelli cui tendiamo. Vi è, poi, un'altra esigenza generalmente sentita: se la equità del canone deve servire — credo che questa sia la giustificazione di carattere sociale — a venire incontro alle esigenze dei meno abbienti, di coloro che non possono sostenere un carico pesante per il pagamento della locazione, non si vede perché la disciplina debba essere indiscriminata prescindendo completamente dal reddito personale. Quando abbiamo approvato il blocco dei fitti per il passato e abbiamo anche scagionato determinati aumenti, più che altro piccoli adeguamenti al maggiore e costante aumento del costo della vita, abbiamo stabilito che questi benefici dovevano riguardare determinate fasce di reddito. Onorevole ministro, non comprendo i motivi per i quali ad un miliardario debba essere consentito di usufruire dell'equo canone per l'affitto di una casa, il cui proprietario, probabilmente, vive di quel piccolo reddito. Così non si fa giustizia sociale, così si fa soltanto della grande demagogia, oppure si denuncia la propria incapacità a disciplinare determinati rapporti. È semplice la regolamentazione generale, prevedendo per tutti quanti le stesse cose e uscendo in questo modo per la tangente; viceversa, è necessario affrontare questi problemi in maniera adeguata.

Per quanto attiene agli studi professionali — problema sollevato dal collega

Cerquetti — sono d'accordo per la equità del canone per quegli studi professionali in cui l'attività del professionista viene esercitata nello stesso alloggio nel quale vive il professionista stesso. In tal senso ho presentato un emendamento, perché se in un'abitazione un vano viene adibito a studio professionale, non si potrà un domani, soltanto perché si esercita la professione, ricadere fuori dalla disciplina dell'equo canone. Ora, applicare l'equo canone agli studi professionali indiscriminatamente, a fronte dell'esercizio di una attività professionale che è fonte di alti redditi — proprio quelli che per la maggior parte sfuggono all'imposizione fiscale — mi sembra oltremodo ingiusto.

È strana questa posizione, con la quale si dice che il 3,85 per cento è poco, che bisogna elevarlo, che bisogna proteggere la proprietà edilizia, perché altrimenti non si costruisce più, per poi farsi prendere dalla «fregola» demagogica ed estendere l'equo canone anche alle altre categorie.

Tutto ciò mi sembra completamente contrario agli interessi generali del paese che qui dobbiamo rappresentare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare il relatore per la maggioranza, onorevole Borri.

**BORRI, Relatore per la maggioranza.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli ministri, il numero stesso degli interventi, oltre le quattro relazioni di minoranza, sono un chiaro segno della rilevanza del provvedimento al nostro esame, dell'importanza che tutti i gruppi politici annettono alla riforma delle locazioni urbane e del permanere, attorno ad essa, di valutazioni, interessi e impostazioni spesso contrastanti. Infatti, anche le tesi sostenute negli interventi e nelle relazioni di minoranza sono spesso tra di loro in aperto contrasto. L'onorevole Guarra ha sostenuto, ad esempio, che con questa legge si affosserà definitivamente l'edilizia; sostanzialmente dello stesso avviso si mostrano l'onorevole Costa (l'onorevole Cerquetti, su questo aspetto, ha

assunto una posizione più problematica e sfumata) e molti altri intervenuti, prevedendo che questo provvedimento determinerà il crollo dell'afflusso verso l'edilizia del risparmio privato, che ancora rappresenta la quota più consistente di finanziamento al settore.

Ad essi si contrappone l'onorevole Gorla, il quale afferma che questa legge tende a porre in essere una tutela privilegiata per il reddito immobiliare. Liberalizzazione degli sfratti, convenienza all'investimento nell'edilizia e aumento dei canoni di locazione a danno degli strati sociali a basso reddito sono, secondo l'onorevole Gorla, i cardini di questo progetto di legge.

In altri interventi è stata sottolineata l'esigenza di far cessare l'efficacia del provvedimento dopo un tempo predeterminato, non considerando che così facendo si propone, in sostanza, una ulteriore proroga del sistema vincolistico del quale, per altro, si riconoscono gli effetti negativi.

Potrei contrapporre, pertanto, questi interventi gli uni agli altri - o almeno parte di essi - nel tentativo di annullarli, ma non intendo servirmi di un simile espediente perché riconosco che ciascuno di essi contiene una parte di verità, anche se da angolature diverse, che è da rispettare, così come sono da rispettare alcune sollecitazioni a puntuali modifiche di questa o quella disposizione della legge, delle quali molti colleghi si sono fatti portatori, talora perseguendo l'intento di migliorare e meglio coordinare le varie previsioni normative, tal altra riportando esigenze senz'altro legittime di settori ed ambienti direttamente interessati alla tematica dei fitti.

Va però rilevato che, nella sostanza, non è emersa alcuna proposta globale alternativa a quella in discussione, che fosse concretamente e realisticamente percorribile oggi, ad un'attenta valutazione della situazione attuale: non quella fondata sul sistema catastale - che pure è una delle mete che si propone la presente riforma - per le note insufficienze e distorsioni cui darebbe luogo l'attuale

struttura del catasto (e su di esse mi sono già intrattenuto nella relazione); non quella del valore di mercato, accompagnata da un più consistente sussidio-casa, sia perché i valori di mercato sono oggi influenzati in modo abnorme dall'attuale situazione di scarsa offerta e di doppio mercato prodotta dal regime vincolistico, sia perché ciò avrebbe provocato, almeno nell'immediato, una generalizzata tendenza all'incremento dei canoni, con pericolosi riflessi economici, sia infine perché non v'è chi non veda la complessità e la difficoltà di una corretta e puntuale gestione, che non sia almeno preceduta da una fase di sperimentazione, del fondo sociale per i sussidi, prescindendo da una qualunque forma di controllo dei canoni; non quella, infine, di un'ulteriore proroga del blocco unita ad una graduale lievitazione dei canoni secondo percentuali fissate per legge, perché comporterebbe il mantenimento dell'attuale doppio regime e perché non rappresenterebbe una soluzione del problema, essendo sostanzialmente l'aggiornamento di una politica già bollata di incostituzionalità da reiterate sentenze della Corte costituzionale.

Il ricorso al sistema parametrico convenzionale, contenuto nel disegno di legge al nostro esame, non ha dunque - a giudizio del relatore - concrete, valide alternative che siano oggi realisticamente proponibili, anche se nessuno si nasconde che esso ha numerosi limiti.

Qualcuno mi ha garbatamente criticato e qualcuno mi ha ringraziato per aver riconosciuto, nella relazione, che questi limiti esistono. Vorrei, se ce n'è bisogno, spersonalizzare il discorso e ribadire che quel riconoscimento di incompletezza del provvedimento è comune, sia pure sotto profili e aspetti diversi, ai partiti che sul provvedimento hanno trovato un'intesa. La circostanza che io me ne sia fatto portavoce non attribuisce a me maggiore coscienza critica - credo - di quanta ne abbiano i colleghi di altra parte politica. Basti citare, a questo proposito, l'equilibrato intervento del presidente della Commissione speciale fitti, onorevole Salvatore.

Credo, tuttavia, che sia utile ribadire, anche in sede di replica, che il sistema proposto, che ricalca per alcuni aspetti modelli già attuati in altri paesi come la Francia, è senz'altro perfezionabile. Lo è, senza dubbio, sotto il profilo della rigidità e della sommarietà degli automatismi previsti per la determinazione della superficie convenzionale e del valore locativo e per la determinazione dei parametri correttivi del costo base; soprattutto, è criticabile in relazione agli effetti che il sistema delineato dalla legge, attraverso distinti criteri di determinazione del valore del patrimonio edilizio esistente e della nuova produzione, può provocare nel tempo, essendo prevedibile una rapida tendenza alla divaricazione nella redditività del patrimonio vecchio, a fronte della nuova produzione.

Ho pure fatto cenno nella mia relazione — e mi scuso se faccio così spesso ad essa riferimento, ma pensavo di aver indicato, prevedendole, cose che ho poi sentito ribadire — che sicuramente si possono avanzare riserve sui vincoli che ci siamo praticamente trovati imposti nel testo approvato dal Senato e sul «quadro» che siamo stati chiamati a fare intorno ad esso. Il richiamo all'importanza della sintesi raggiunta al Senato e alla pericolosità di una disponibilità a rimettere in discussione, in questo ramo del Parlamento, richiami pienamente giustificati dalla complessità della materia al nostro esame, ha comportato, come conseguenza, un atteggiamento difensivo che ha impedito spesso di tenere nella dovuta considerazione anche proposte di modificazioni al testo che trovavano la loro giustificazione, sul piano tecnico, in quanto volte a conferire maggiore funzionalità e chiarezza alle previsioni della legge.

Questa sorta di condizionamento legittimo, senza dubbio, alcune delle riserve che sono state avanzate. Si avverte indubbiamente oggi, con maggiore insistenza, la esigenza di leggi semplici, con una propria filosofia chiaramente espressa, che ne consenta una lettura univoca e non spostabile in un senso o nell'altro, a seconda della valenza attribuibile a terminologie e

a previsioni spesso generiche. Tali considerazioni di carattere generale, che trascendono indubbiamente l'ambito di questo provvedimento, possono essere superate, nel nostro caso, solo se si tiene conto del contesto in cui questa legge si pone, caratterizzato dalla necessità di dover tentare la composizione di interessi per troppo tempo rigidamente contrapposti e acuitizzati da una serie eccessivamente lunga di provvedimenti vincolistici; e se si tiene conto che il superamento di questa attuazione presuppone necessariamente il raggiungimento anche di un accordo sociale di fondo di cui le forze politiche sono, per molti aspetti, garanti, con tutte le limitazioni e le ambiguità insite necessariamente in ogni accordo di questo genere.

Un giudizio completo e meditato su questo provvedimento non può limitarsi, dunque, a stabilire se si tratta di una buona o di una cattiva legge, in base a modelli ottimali che ciascuno di noi è indubbiamente in grado di proporre, ma deve responsabilmente tenere conto della situazione da cui tentiamo di uscire e porsi in un'ottica dinamica, per stabilire se, con il passo che stiamo per compiere, riusciamo o meno ad imprimere un movimento di segno positivo ad una situazione che ha sofferto di un'inerzia troppo prolungata.

È comprensibile che la discussione e le critiche si siano prevalentemente incentrate sul titolo primo della legge, sulla parte cioè del regime del cosiddetto equo canone. Questa parte costituisce, infatti, il messaggio di prima e più facile lettura contenuto nel disegno di legge. Ho già detto che esso è sicuramente perfezionabile in alcuni suoi aspetti. È bene, però, sottolineare che tale parte della legge sarà applicabile solo ai contratti di nuova formazione, per i quali troveranno subito applicazione la nuova durata quadriennale ed i criteri per la determinazione dei canoni, mentre la parte più consistente dei rapporti contrattuali, cioè quelli già in essere, sarà disciplinata dal titolo secondo del provvedimento (disciplina transitoria). Oltre alla parte statica, cioè al regime, del provvedimento, credo sia dunque opportu-

no, e realistico, dedicare la dovuta attenzione anche al titolo secondo, quello che detta la disciplina transitoria; e — non meno importante — all'ultimo comma dell'articolo 12, che conferisce carattere di transitorietà allo stesso titolo primo per tutto il tempo che sarà necessario al completamento della riforma del catasto urbano.

A proposito di questo titolo II è stato fatto rilevare da alcuni degli intervenuti che non risponde a verità che con questa legge compiamo la scelta del superamento del blocco, proprio perché il titolo II della legge si sostanzierebbe in una ulteriore proroga di fatto. Vorrei far rilevare a questo proposito — a parte il fatto che è difficilmente contestabile l'esigenza di graduare nel tempo il passaggio dal regime vincolistico a quello previsto dalla legge — che il passaggio dall'uno all'altro regime avviene, è vero, con una ulteriore proroga dei contratti, ma, prevedendo nel frattempo un allineamento graduale degli attuali livelli di canone a quelli liberi, comincerà a funzionare il sistema di indicizzazione parziale dei canoni; che, come ho già ricordato, le nuove locazioni stipulate successivamente alla entrata in vigore della legge e quelle relative ad immobili di nuova produzione saranno regolate immediatamente dal titolo I; che i motivi di recesso del locatore sono aumentati per consentire soprattutto ai piccoli proprietari di conseguire più celermente la disponibilità del proprio alloggio.

Tutto ciò differenzia in modo sostanziale il periodo transitorio da un puro provvedimento di proroga, almeno per come siamo abituati a conoscerli dal 1973 ad oggi. Ci sarà, dunque, un controllo dei canoni sulle nuove locazioni invece di una incontrollata libertà e cominceranno a riacquistare, sia pure parzialmente, una loro dinamica automatica i canoni bloccati, che a partire dal 1973 erano stati « congelati » anche rispetto alla possibilità di utilizzare clausole di rivalutazione monetaria.

Non è più riproposta la sospensione dei provvedimenti esecutivi di rilascio. Vi

sarà inoltre un aumento graduale dei canoni, non già in base a percentuali astratte, ma strettamente correlati al canone che alla fine del periodo transitorio sarà, sia pure amministrato, quello corrente.

Credo che risultino evidenti, a questo punto, le ragioni per le quali ho affermato che il controllo dei canoni è il prezzo sociale da pagare per ottenere la disponibilità dell'immobile. Ma credo anche, e ritengo con qualche fondamento, che non si possa non convenire che quello proposto è, nella sostanza, l'unico modo per uscire senza traumi dal blocco.

Comunque questo provvedimento, così complesso e faticato, non si giustificerebbe se perseguisse solo questo fine. Vi sono altri aspetti del provvedimento che sono, a mio giudizio, importanti in quanto di segno opposto a quelli fin qui prodotti dal regime vincolistico. Innanzi tutto, una più razionale utilizzazione del patrimonio edilizio: è infatti evidente che quando il sistema arriverà a regime, essendo il canone strettamente correlato alle dimensioni dell'alloggio, cesserà la convenienza economica ad usufruire di alloggi di troppo eccedenti le necessità abitative. Ciò non è pensabile oggi, quando per effetto di vecchissimi vincoli continuano a corrispondersi canoni irrisori per alloggi di dimensioni spesso molto elevate. Questo effetto positivo sarà tanto maggiore se, con questo e con altri provvedimenti, riusciremo ad imprimere opportune incentivazioni ad operazioni di recupero e di ristrutturazione del patrimonio esistente. Sono queste ultime operazioni, infatti, quelle che riconducono alle attuali esigenze abitative complessi immobiliari oggi sovrabbondanti perché concepiti per rispondere ad esigenze di un'epoca nella quale era diversa la stessa convivenza familiare, direi quasi a livello di struttura.

La politica delle locazioni dovrebbe cessare di essere un elemento di freno alla mobilità: ovunque ci si vorrà trasferire, infatti, vi dovrebbero essere dei canoni non troppo dissimili da quelli corrispondenti nel luogo di origine, data la unicità — sia pure con le necessarie distinzioni — di criteri di determinazione

dei canoni. Certo, non ignoro che questo effetto è più naturalmente raggiungibile con la creazione di una offerta sufficiente e proporzionata alla potenziale domanda di « alloggi giusti nel posto giusto »; ma risolvere la crisi dell'edilizia non è compito di questa legge, che si propone invece quello di correggere le storture di un mercato manovrato solo dall'offerta, laddove se ne dimostri la necessità; e questa è, oggi, senz'altro generalizzata.

Altro aspetto positivo sarà quello di aumentare la certezza del diritto nei rapporti tra le parti, facendo piazza pulita della normativa stratificatasi in più decenni di produzione legislativa, sedimentatasi senza ordine e senza logica. La possibilità di trovare disciplinati in un'unica sede aspetti anche marginali del rapporto di locazione farà sì che la materia cessi di essere dominio di esperti specializzati e sia accessibile, anche se con uno sforzo di comprensione, alla generalità dei cittadini. Lo stesso contenzioso, nonostante le previsioni pessimistiche di molti degli intervenuti, potrà in buona parte essere ridimensionato con una efficace opera di divulgazione della legge, ma anche per merito dei molti automatismi, che non lasciano eccessivi margini all'opinabilità interessata delle parti in causa.

Vorrei invitare alcuni colleghi, in definitiva, a dare del provvedimento una valutazione più serena e meno incline al catastrofismo. È veramente difficile poter sostenere con fondamento che questo provvedimento affoscherà l'edilizia, alla quale come settore produttivo è stato concesso un trattamento rispettoso delle peculiarità che lo contraddistinguono in questa particolare congiuntura, quello cioè di consentirgli di remunerare il suo prodotto in base ai suoi reali costi, senza concessioni alle componenti speculative. Certamente questo non è sufficiente per far uscire il settore edile dalla crisi che da tempo attraversa, ma — occorre ancora una volta ribadirlo — non è compito di questo provvedimento risolvere da solo la crisi dell'edilizia.

È già stato fatto rilevare dall'onorevole Giglia, nel suo breve ma incisivo inter-

vento, che il provvedimento sulle locazioni va considerato come uno degli elementi di una più ampia serie di misure volte ad imprimere nuova vitalità al settore. Dalla già approvata disciplina sul regime di uso dei suoli, dal provvedimento in corso di approvazione al Senato per il rilancio dell'edilizia pubblica, da quelli infine enunciati per l'istituzione del risparmio-casa e per i mutui indicizzati, dalle prospettive, che vengono prendendo corpo, di modifiche migliorative alla legge n. 10 del 1977 e del rafforzamento di una legge quadro per l'urbanistica, dall'insieme di questi provvedimenti, dicevo, possiamo scorgere il delinearsi di una politica veramente globale per l'edilizia, nella quale l'equo canone assume un suo ruolo, una sua giustificazione storica, solo se considerato inserito in questa logica più ampia.

È stato osservato che il dibattito apertosi intorno a questa legge — e che certo non si esaurirà con essa — verte su due possibili progetti. Il primo, che molti giustamente temono, consisterebbe nel puntare su una regolamentazione permanente degli affitti, nell'illusione di risolvere in tal modo e in via definitiva il problema sociale dell'abitazione. Tale proposta non affronterebbe, in realtà, le conseguenze dell'attuale situazione di disagio, ma si limiterebbe a congelarla, aumentando solo l'area del potere politico-burocratico.

Il secondo progetto — ed è quello che si vuole perseguire con il testo al nostro esame — mira all'introduzione di una gestione controllata del patrimonio edilizio per il tempo necessario a superare le storture dell'attuale doppio mercato, consentendo, con programmi di ristrutturazione e di nuove costruzioni, un riequilibrio accettabile tra domanda ed offerta di alloggi. Ho già detto che alcuni aspetti di questo provvedimento non consentono di sciogliere tutti i dubbi sulla possibilità che questo riequilibrio possa realizzarsi. Occorrerà, pertanto, verificare con attenzione le reazioni del mercato alla nuova disciplina.

È stato, in particolare, da molti sottolineato che il tasso di remunerazione è

troppo esiguo, che l'indicizzazione parziale finirà con il tempo per erodere i margini di rendimento effettivo, e che il realizzo dell'investimento edilizio è più lento delle altre forme di investimento alternative. A sostegno di queste considerazioni sono stati riportati dati ed analisi di indubbio interesse. Vorrei anch'io, a questo punto, richiamare alcune delle risultanze dell'indagine a suo tempo commissionata dal Ministero dei lavori pubblici al CRE-SME e alcune considerazioni emergenti dagli studi del CENSIS. Dalle prime risulta che il risparmio è continuato ad affluire all'edilizia, anche quando, in presenza di provvedimenti vincolistici, e nella prospettiva di ricadere in essi, i rendimenti degli immobili erano anche inferiori a quello del 3,85 per cento previsto dalla legge, perché il bene casa, da sempre considerato bene rifugio per eccellenza, adegua rapidamente il suo valore proteggendo l'investitore dagli effetti inflazionistici. Le analisi del CENSIS dimostrano che il rendimento di investimenti immobiliari negli anni dal 1964 al 1972 per abitazioni di tipo medio, soggette a blocco, è stato, sia pure di poco, positivo, mentre è noto che tutti gli altri investimenti sono stati, in termini reali, negativi. Del pari positivo è stimato l'investimento immobiliare anche in regime di equo canone, secondo le prospezioni elaborate dal CENSIS servendosi di un modello multivariato di simulazione. Inoltre, per quanto riguarda la rapidità dello smobilizzo dell'investimento immobiliare, va considerata sia l'accelerazione impressa nel periodo transitorio dall'articolo 58, sia quella conseguente alla riforma del rito per le procedure di rilascio, sia, nel periodo a regime, la possibilità di riottenere la disponibilità ogni quattro anni mediante il sistema della disdetta.

La propensione all'investimento immobiliare, quindi, non dovrebbe subire deviazioni da questo provvedimento che determina, in ogni caso, un miglioramento rispetto al regime vincolistico durante il quale, comunque, il risparmio ha continuato ad affluire al settore. Non credo,

dunque, che si possa affermare con certezza — come hanno fatto alcuni colleghi — che questo provvedimento porrà in essere un quadro meno favorevole di quello odierno per gli investimenti immobiliari, né che si tratti di quella « cappa » oppressiva e generalizzata che si presume stia per calare sul nostro paese.

È opportuno ricordare, a questo proposito, oltre all'esclusione del controllo del canone per gli immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione — e a questo proposito riconfermo le considerazioni di principio e di opportunità svolte in sede di relazione — che l'ambito di applicazione della legge non si estende agli immobili situati in comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti con andamento demografico negativo, né alle locazioni della nuova edilizia convenzionata, ai sensi della legge n. 10 del 1977, i cui canoni potranno, anzi, costituire un elemento di verifica per l'equo canone. Il fatto è che il vero problema dell'edilizia, come ormai viene da molti sottolineato, è quello dell'andamento a forbice fra costi del prodotto e capacità della domanda. Sotto questo profilo il provvedimento non poteva incidere in alcun modo, ed infatti si è limitato a rispettare, ai fini della remunerazione della nuova produzione, il dato di fatto ed i possibili livelli di costo superiori a quelli fissati in via amministrativa.

Le strade da battere per contenere i costi del prodotto edilizio sono quelle della industrializzazione del settore, del costo del denaro, delle aree. Si tratta, quindi, di problemi e di profili da risolvere in altra sede, garantendo la continuità produttiva (ed a ciò dovrebbe provvedere il piano decennale), una diversa politica creditizia (completando rapidamente l'approccio ai temi del risparmio-casa e dei mutui indicizzati), un mercato sufficiente delle aree (da conseguire con una legge urbanistica quadro, sempre più pressantemente reclamata).

Il discorso dei livelli di costo della casa va inoltre completato con quello del costo dell'insediamento edilizio, che, con-

siderato nel suo insieme, presenta vaste implicazioni sociali ed economiche e richiede l'impostazione di una politica assai più ampia di quella che, sia pure tendenzialmente globale, comincia ad intravedersi nel settore edilizio.

L'onorevole Magri ha svolto un'interessante analisi - è questo l'intervento poetico al quale accennava poco fa il collega Cerquetti - della situazione prodotta dal blocco dei fitti, chiedendosi se essa fosse un effetto della legislazione vincolistica o piuttosto l'effetto dello sviluppo dell'attuale sistema del mercato che, a suo avviso, rappresenta la caratteristica saliente di tutte le società a capitalismo maturo. Pur non condividendo né l'importanza dell'analisi, né la chiave di lettura del processo di sviluppo del sistema, né le indicazioni che ne ricava per superare le attuali strutture, devo dire che il collega Magri ha ampliato utilmente l'ambito di questo dibattito ponendo l'accento su fenomeni obiettivamente riscontrabili nella realtà del nostro sviluppo economico. Mi riferisco alla carenza di una guida nello sviluppo della nostra città, ai costi amministrativi sempre più alti dovuti all'espandersi dell'inse-diamento urbano (indotto oltre che da una generica fuga dalle campagne, soprattutto da localizzazioni spesso casuali di insediamenti industriali), alle tipologie di una produzione che è insieme stimolata e stimolante di una domanda che nella casa vede un mezzo di affermazione di un benessere da ostentare.

Convengo, e penso siano in molti a convenirne, che si debba urgentemente uscire da questo tipo di espansione e da questa logica, ma è chiaro anche all'onorevole Magri - che per primo lo riconosce - che il provvedimento sull'equo canone non può da solo avere questo obiettivo, perché esso si limita ad intervenire in un mercato dominato dall'offerta o, come direbbe l'onorevole Magri, dalla convenienza economica. La critica, però, si appunta anche sugli altri provvedimenti, accusati tutti di scimmiettare in ritardo ciò che hanno fatto le socialdemocrazie occidentali, di continuare cioè a battere la strada dell'intervento riformistico nell'edi-

lizia pubblica, concepito in modo aggiuntivo rispetto al tessuto urbano preesistente.

A mio avviso, la critica, a questo punto, è generica e fondata sul passato più che proiettata nel futuro. Non si può negare, ad esempio, che il piano decennale si è ispirato ad una filosofia che lascia grandissimo spazio ad una programmazione nazionale e regionale, che sappia cogliere le giuste esigenze espresse dall'onorevole Magri, per intervenire a correggere un modello di sviluppo urbano ormai superato e troppo costoso.

C'è oggi una grande attenzione verso il recupero del patrimonio esistente, il suo adeguamento ad una funzione abitativa attuale. Sono in corso grandi iniziative per la difesa del suolo e del territorio. La legge per la tutela delle acque dall'inquinamento sta avviandosi, tappa dopo tappa, ad arrivare a regime. C'è, insomma, una globale attenzione, una consapevolezza della necessità di rimediare, sotto questo profilo, il cosiddetto modello di sviluppo, e con i provvedimenti adottati, in corso di adozione o di elaborazione, ci si sta avviando su questa strada. Tra questi provvedimenti va inserito quello oggi al nostro esame.

Questa legge, quindi - e ribadisco in chiusura quanto ho già affermato nella relazione - non potrà essere giudicata positivamente o negativamente per gli interessi che tutela o pretermette, ma per la capacità che ha di compiere una valutazione il più possibile globale della materia che disciplina; materia resa particolarmente confusa da una produzione normativa troppo a lungo disattenta alle reali esigenze del settore e, quindi, condizionata da effetti sicuramente ultranei alla volontà del legislatore, ma tutti di segno negativo. Di essa dovrà darsi una valutazione « storica », per la sua capacità di superamento di questi effetti. Ma, proprio per rispettarne la funzione dinamica, l'attuazione della legge dovrà essere costantemente seguita dal Governo e dal Parlamento, nella convinzione che si tratta di un tentativo sperimentale, che va sorvegliato nel suo evolversi, per essere pron-

ti a correggerlo laddove si mostri non adeguato al fine perseguito.

Nel frattempo, per quanto riguarda questo provvedimento, e non la politica generale della casa, che richiede l'attuazione del complesso di provvedimenti cui ho fatto cenno, dovrà perseguirsi la riforma del catasto; si dovrà puntare al potenziamento degli organici della magistratura, specialmente di quella onoraria; dovrà essere sorvegliato attentamente il funzionamento del fondo sociale e la sua reale rispondenza al fine per il quale è stato istituito, evitando, in particolare, che possa divenire fonte di clientelismo degenerante.

Per quanto riguarda il catasto, rinnovo ancora una volta l'auspicio di una sua graduale ma costante evoluzione da una fotografia di rendite ad uno specchio di valori. Solo in questa trasformazione esso potrà essere, ad un tempo, strumento per una imposizione fiscale dinamica e capace di recuperare agli enti locali il costo che essi sopportano per l'insediamento urbano (espresso appunto da un valore che necessariamente ingloba in sé posizioni di rendita ineliminabili ma trasferibili) e potrà assolvere la funzione di una base seria per il calcolo degli immobili. Su questo vorrei che il Parlamento impegnasse il Governo.

Nella convinzione che occorra comunque compiere questo tentativo per superare l'*impasse* nella quale si dibatte il settore delle locazioni ed avviarlo ad una regolamentazione organica e duratura, rinnovo pertanto alla Camera l'invito ad esaminare questo disegno di legge serenamente, per quello che esso è e per i veri fini che persegue e, dopo avere compiuto gli ultimi tentativi per un suo ulteriore miglioramento tecnico, ad approvarlo.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**BONIFACIO, Ministro di grazia e giustizia.** Signor Presidente, onorevoli deputati, intorno al disegno di legge in esame si è svolto e si sta svolgendo un

vivace ed acceso dibattito che ha investito non solo le aule parlamentari, ma lo intero paese e le molteplici formazioni sociali nelle quali il suo pluralismo si manifesta e si esprime.

Di ciò non dobbiamo meravigliarci né dolerci. Non dobbiamo meravigliarci, perché nella materia delle locazioni sono presenti svariati e differenziati interessi, tutti meritevoli di attenta e prudente considerazione: si può dire che solo una ridotta minoranza di cittadini è e si sente estranea alle vicende economiche e giuridiche della materia delle locazioni. Non dobbiamo dolerci, giacché il dibattito ed anche il contrasto di opinioni e di proposte ci consentono di elaborare una disciplina che non ubbidisca a canoni astratti di valutazione, ma tenga conto della complessa, difficile realtà sulla quale il legislatore è chiamato ad incidere con le sue scelte. Questo positivo apprezzamento trova pieno riscontro nella validità dell'esperienza fatta nei lunghi mesi di elaborazione del disegno di legge poi approvato dal Consiglio dei ministri. L'incontro con le forze politiche di maggioranza e con le molte e varie organizzazioni sociali interessate alla materia; i suggerimenti e le proposte formulate da organi pubblici e da private associazioni; le migliaia di lettere indirizzate da semplici cittadini; gli articoli pubblicati dalla stampa periodica e quotidiana, spesso a firma di autorevoli esperti, ma non di rado riflettenti l'esperienza ed i problemi dell'uomo della strada: tutto ciò ha costituito, nel suo insieme, un prezioso materiale di informazione che ha aiutato i ministri competenti nell'elaborazione delle linee di fondo di una complessa riforma, che è stata proposta — credo — con un notevole grado di aderenza alla realtà effettuale.

Da questa realtà non dobbiamo e non possiamo discostarci al momento delle scelte definitive. Ed è perciò che, nel momento in cui a nome del Governo chiedo l'approvazione del disegno di legge, ritengo di dover porre due interrogativi preliminari, giacché solo un'adeguata risposta ad essi potrà consentire una se-

rena, obiettiva valutazione complessiva della disciplina proposta.

Io mi chiedo e vi chiedo, onorevoli deputati, in primo luogo se per dare adeguata risposta alla drammatica questione sociale sottostante alla complessa materia delle locazioni si possa, come si è fatto in questi decenni, continuare nel regime delle proroghe e dei blocchi; in secondo luogo, se, una volta convinti della non idoneità di questa via, al regime di proroga e di blocco si possa por termine affidando l'intera materia al giuoco del libero mercato.

La risposta negativa ad entrambi gli interrogativi è — ritengo per tutti — ferma ed immediata e credo che se per ipotesi le due domande potessero costituire oggetti di un referendum popolare il « no » sarebbe plebiscitario, se non addirittura unanime.

Ma sarà utile, almeno per un momento, esaminare le ragioni di fondo che quella risposta negativa giustificano, giacché queste ragioni ci aiuteranno, anche in positivo, a verificare la validità dell'indirizzo che caratterizza la legge al vostro esame.

Io sono convinto — e so che molti condividono questa opinione — che gran parte delle difficoltà che abbiamo affrontate derivano proprio dagli effetti che si sono accumulati nei lunghi decenni nei quali, al problema delle locazioni, si è risposto con una serie ininterrotta di provvedimenti legislativi di proroga e di blocco.

Non si tratta di fare il processo al passato: probabilmente per ragioni politiche e sociali non è stato possibile nel passato remoto e recente far diversamente. Ma si tratta di prendere responsabilmente atto della realtà e di constatare che quegli effetti sono disastrosi e che dovere del legislatore è quello di rimuoverli, sia pure con la necessaria gradualità. In verità, nessuno può dubitare che la politica delle proroghe abbia scoraggiato gli investimenti nel settore; abbia determinato una dannosa incertezza dei rapporti giuridici, che ha inciso profondamente e negativamente sulle posizioni più deboli; abbia generato differenze di trattamento — ai danni e degli inquilini e dei proprietari — e conse-

guenti insopportabili sperequazioni; abbia inciso irrazionalmente sull'autonomia contrattuale e sulla proprietà privata; abbia reso interminabili le procedure giudiziarie anche là dove il legislatore aveva riconosciuto il diritto del proprietario — e di solito si tratta di piccoli e poveri proprietari — a disporre personalmente dell'alloggio e a far valere quindi un bene che ritengo anche costituzionalmente protetto.

In presenza di un sistema che non ha consentito una adeguata lotta alle evasioni fiscali (presto questo sistema dovrà essere profondamente e significativamente riformato), dando rilevanza al reddito tassabile il sistema delle proroghe ha finito con l'accordare una deplorable protezione a cittadini abbienti di fronte a proprietari poveri; ha messo in quiescenza perfino l'autorità della cosa giudicata, bloccando sfratti conseguenti anche a decisioni giurisdizionali definitive. Sono rilievi duri ed amari: è nostro comune dovere farli, senza pietismi, perché dobbiamo acquistare consapevolezza dell'ormai non più procrastinabile necessità di chiudere un capitolo della nostra storia giuridica. Comprendiamo tutti che è giunto il momento di voltare pagina e di aprire un discorso nuovo: un discorso che sia coerente con i fondamentali principi della nostra Costituzione...

GUARRA, *Relatore di minoranza*. Meglio se facessimo case nuove!

BONIFACIO, *Ministro di grazia e giustizia*. Le faremo, anche!

È un discorso, dicevo, che va affrontato anche con la piena consapevolezza che il sistema delle proroghe potrebbe essere colpito — le ragioni non mancano certo — da una pronuncia di illegittimità costituzionale (in fondo, a chiare note già preannunziate dalla Corte), che porrebbe Governo e Parlamento di fronte alla necessità di colmare in fretta — e quindi male — un insostenibile vuoto giuridico.

Onorevoli deputati, se di ciò siamo convinti, ci troviamo di fronte al secondo interrogativo preliminare; possiamo abolire il regime di proroga attraverso un provvedimento — o anche attraverso la

semplice inerzia legislativa - che restituisca la complessa materia al libero mercato? Anche qui la risposta non può non essere recisamente, fermamente, convintamente negativa. Restituire la casa al libero mercato, nell'attuale situazione a tutti nota, significherebbe tradire il nostro dovere nei confronti del paese. Si può certo discutere se la casa costituisca o meno un bene sociale; si può discutere se assicurare la casa al cittadino costituisca o meno oggetto di un servizio sociale: ma nessuno può dubitare della bontà di un sistema, che, assicurando ai meno abbienti la soddisfazione di un bisogno fondamentale della persona umana, lasci ai ricchi di soddisfare le loro esigenze in un libero mercato che loro si addice. Nessuno però può dubitare che, finché quella situazione ottimale non sarà raggiunta, si giustifica e si impone l'intervento del legislatore volto ad apportare all'autonomia contrattuale quei limiti ragionevoli che siano suggeriti o addirittura imposti dall'interesse generale. Con questa risposta, onorevoli deputati, siamo ormai nel vivo della tematica in esame. Il vero problema non sta nella scelta fra libero mercato e intervento autoritativo del legislatore, bensì nei limiti che tale intervento deve rispettare, nella direzione che esso deve assumere: tutto qui.

Si tratta di un problema complesso e difficile come tutti quelli relativi a materie in cui sono presenti molteplici interessi differenziati, tutti meritevoli di attenzione e considerazione. Sotto questo aspetto, la materia delle locazioni degli immobili urbani costituisce addirittura un modello esemplare. Dobbiamo, infatti, fare i conti con l'interesse del cittadino a fruire della casa ad un prezzo equo; con l'interesse dei proprietari, per i quali lo immobile costituisce l'oggetto di un investimento dal quale si possa trarre un corrispettivo non irrisorio; con l'interesse degli inquilini a non essere esposti alla dura fatica di ricercare a termini brevi una nuova casa; con l'interesse dei proprietari, specialmente dei piccoli proprietari, ad ottenere la disponibilità dell'immobile senza dover affrontare procedure

defatiganti e senza fine; con l'interesse degli artigiani, dei professionisti, dei commercianti a disporre dell'immobile per un periodo che consenta una ragionevole programmazione della loro attività; infine, con l'interesse della collettività ad un'ampia e razionale ripresa dell'attività edilizia.

Orbene, onorevoli deputati, posta la ferma premessa che il solo interesse indegno di qualsiasi tutela è quello della pura speculazione, credo sia vero che tutti gli altri interessi esemplificativamente innanzi enunciati sono degni di attenzione e prudente considerazione.

Il vero problema - consentitemi anzi di dire, il vero dramma - è quello di dar vita ad una disciplina che fra i distinti e contrapposti interessi individui una ragionevole ed equa soluzione.

Il Governo e le forze politiche che lo sorreggono sono convinti di aver fatto il massimo sforzo in questa direzione. Non ci meravigliano le critiche e le obiezioni; proprio per la presenza di contrapposti e differenziati interessi, è facile, per chi assuma come preminente uno solo di essi, dimostrare che la legge non ne dispone totale e soddisfacente protezione. Ma noi chiediamo una valutazione complessiva della disciplina, che tenga conto del complessivo bilanciamento di interessi e non solo di un particolare e frammentario settore.

Perciò il mio discorso sarà ora volto a mettere in luce gli aspetti fondamentali della disciplina proposta, e, in particolare, a dimostrare che ci siamo mossi sempre nel rispetto dei principi costituzionali.

Proprio sotto quest'ultimo aspetto, credo di poter affermare che infondate appaiono le obiezioni che a questa o a quella disposizione sono state mosse sul piano della legittimità costituzionale.

Comincerò con il dire che l'intera disciplina trova fondamento nella Costituzione. È stato detto da qualcuno, anche in questo dibattito, che la legge suprema del nostro ordinamento configurerebbe, in linea di massima, un « modello di libero mercato ». Mi permetto di

non condividere questa opinione e mi limito a sottolineare che gli articoli 41 e 42 della Costituzione apprestano, è vero, una tutela sia alla libertà di iniziativa economica sia al diritto di proprietà privata, ma è altrettanto vero che le due disposizioni - che già nel loro dettato prevedono la legittimità di limiti suggeriti dalla utilità o dalla funzione sociale - vanno lette alla luce dei principi fondamentali della stessa Costituzione e, in particolare, alla luce dell'indirizzo di fondo che leggiamo nel secondo comma dell'articolo 3.

Leggendo le varie disposizioni costituzionali nella loro singolarità, si potrebbe giungere all'errata conclusione che la Costituzione protegga tutto ed il contrario di tutto. Ma se al contrario, e più correttamente, usiamo i principi fondamentali come strumenti interpretativi di tutte le disposizioni della Costituzione, ciò ci consente di verificare l'esistenza di una gerarchia di valori protetti e di individuare le linee secondo le quali il legislatore ordinario deve muoversi quando, come accade nel caso in esame, sia necessario individuare quelle ragionevoli soluzioni che, senza vanificare gli interessi che vengono in gioco, ne graduino la rilevanza, dando di volta in volta preminenza a quello che sia meritevole di più accentuata protezione.

Fatta questa premessa, che è quasi una premessa metodologica, io credo, affrontando i punti nodali del disegno di legge, di poter dimostrare che nessuno degli interessi coinvolti nella materia è stato obliterato e che, quando si è trattato di fare una mediazione nel conflitto tra interessi opposti, sono state proposte soluzioni che non solo si muovono sul piano della discrezionalità propria del legislatore ordinario, ma rispondono a ragionevolezza ed equità.

Credo sia opportuno rilevare che la legge, impropriamente definita « legge dell'equo canone », ha in verità un contenuto che va ben al di là del rilevante, ma più ristretto settore con quella definizione individuabile. Si tratta, invece, di una nuova, organica, disciplina dei contratti di lo-

cazione degli immobili urbani: e ritengo che sia già un merito del Governo e delle forze politiche di maggioranza l'aver rinunciato al più facile compito della redazione di una più limitata proposta.

Ognuno intende che, individuata la più ampia dimensione della riforma e dell'intervento legislativo, le difficoltà si sono accresciute, senza tuttavia scoraggiarci e, anzi, moltiplicando il nostro impegno nella faticosa ricerca di soluzioni appropriate.

Cominciamo col volgere lo sguardo al capo I del titolo I, che disciplina la locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione. Siamo partiti dal presupposto che la differenziazione della disciplina secondo l'oggetto della locazione - si tratti, cioè, di uso abitativo o non abitativo - è una necessità che scaturisce dalla diversità obiettiva degli interessi che entrano in gioco secondo la diversità del bene oggetto del contratto: diversità che giustifica e addirittura impone un trattamento sotto vari aspetti differenziato.

Il Governo ha ritenuto - per quanto riguarda le abitazioni - di dover dare adeguata rilevanza all'interesse dell'inquilino a disporre del bene per un tempo adeguato e ad un prezzo non speculativo; del pari, ha ritenuto di dover portare all'autonomia privata limiti strettamente commisurati al raggiungimento di questi due obiettivi, realizzando, in tal modo, una disciplina che non trascuri gli interessi del locatore. E proprio per quest'ultima ragione il Governo, fin dal primo impatto con la complessità del problema, ha escluso la possibilità, pur da taluno prospettata e suggerita, di costruire la locazione di abitazioni come un contratto a tempo indeterminato, dal quale il locatore potesse recedere solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Ci è sembrato che un vincolo così pesante per l'autonomia contrattuale non fosse giustificato da un interesse generale e che anzi sarebbe stato con questo contrastante, atteso che una ragionevole mobilità anche nel settore delle abitazioni meglio risponde ad esigenze obiettive e non trascurabili. Ma, con convincimento altrettanto fermo, il Governo ha ritenuto che

la durata del contratto di locazione non potesse essere rimessa alla libera scelta contrattuale delle parti, scelta che sarebbe stata libera solo formalmente, in quanto ognuno può intendere come, nell'attuale situazione di mercato, gli inquilini avrebbero dovuto soggiacere alla scelta dei locatori i quali, prevedibilmente, avrebbero optato, come sempre è accaduto, per termini assai brevi, tali da mettere i conduttori in una deprecabile situazione di precarietà e di debolezza nell'uso di un bene che corrisponde — giova ripeterlo — ad un fondamentale bisogno dell'uomo.

C'è dunque, sì, un limite all'autonomia privata, ma è un limite che, proprio perché predisposto in funzione di un interesse a rilevanza sociale, trova piena giustificazione nel dettato costituzionale. Esso non trascura l'interesse del locatore, giacché — a differenza di quella indeterminata — la durata quadriennale risponde a quei requisiti di ragionevolezza che nessuno, a mio parere, potrebbe seriamente e convintamente negare.

I limiti costituzionali non sono stati né superati né travolti neppure dalla previsione normativa (articolo 4) concernente il potere di recesso del conduttore. Da taluno è stato osservato che aver negato al locatore siffatto potere ed averlo riconosciuto al conduttore, quando ricorrano gravi motivi, costituirebbe una palese violazione del principio di uguaglianza. Mi sia consentito dissentire e fondare il mio convinto dissenso su una questione di carattere generale.

Affermare che alle parti di un contratto debbano essere riconosciuti poteri simmetrici ed eguali significa interpretare l'articolo 3 della Costituzione in modo meramente formale. Ma questa non è la corretta interpretazione della fondamentale disposizione costituzionale. L'eguaglianza formale fu certo una grande conquista del pensiero liberale, ma è altrettanto vero che la nostra Costituzione — ed esiste in proposito una costante e consolidata giurisprudenza della Corte — ha rifiutato l'eguaglianza formale, come fonte di privilegi e di discriminazioni, ed ha optato per la eguaglianza sostanziale. Il che significa

che, nella costruzione di una disciplina contrattuale, è obbligo del legislatore valutare, nei singoli aspetti che vengono in considerazione, la diversità degli interessi in gioco e adottare soluzioni che, venendo incontro alla parte più debole, costruiscano un regime di sostanziale eguaglianza. E ci vuol poco a comprendere — per quanto riguarda il recesso — che l'interesse dell'inquilino a disporre della casa per un tempo ragionevole può essere protetto solo impedendo alla controparte il recesso; e, viceversa, l'interesse del proprietario a trarre dalla casa un rendimento non viene leso dal recesso del conduttore, atteso che proprio la realtà — con la quale dobbiamo sempre fare i conti — suggerisce che, in un mercato assetato di case, gli sarà facile trovare nell'arco di sei mesi un nuovo inquilino.

Spero, onorevoli deputati, di aver offerto, con le cose fin qui dette e con l'esemplificazione dell'articolo 4, la chiave necessaria per individuare e giustificare tutte quelle disparità che qua e là si incontrano e che, tali solo in apparenza, sono state invece previste proprio per soddisfare l'esigenza costituzionale di una effettiva, sostanziale parità fra le parti.

Nella stessa direzione — e qui tocchiamo l'aspetto più controverso del provvedimento — ci siamo mossi nel momento in cui, scartata per le cose già dette la possibilità di affidare la materia al brutale giuoco del libero mercato, abbiamo dovuto individuare meccanismi attraverso i quali si possa determinare l'entità di un canone che sia ragionevole ed equo sia per i locatori sia per i conduttori.

Dirò subito che la scelta dal Governo proposta è stata dettata dalla realtà delle cose. Certo è che prima di individuarla abbiamo saggiato — e qui la collaborazione del ministro dei lavori pubblici è stata particolarmente preziosa — la possibilità di individuare altri sistemi e meccanismi che fossero bivalenti: utili, vale a dire, e per individuare la capacità contributiva del proprietario dell'immobile e per determinare la misura del canone. Ma di fronte alla constatata non utilizzabilità dei dati catastali — inutilizzabilità dimo-

strata e dall'elevatissimo numero di immobili non ancora accatastati e dall'arcaicità dei criteri oggi impiegati — abbiamo dovuto arrenderci ed « inventare » un sistema completamente autonomo, preoccupandoci che i singoli elementi che in esso concorrono siano tutti ispirati al canone della razionalità e della ragionevolezza.

Sulla validità degli aspetti economici, meglio di me e con maggiore competenza potrà intervenire il collega Stammati. Per mio conto potrò limitarmi a dire qualche parola sull'impianto generale della legge e, in particolare, sui problemi giuridici e costituzionali connessi.

Due premesse mi sembrano essenziali. Questo provvedimento — come dirò più innanzi — non vuole e non deve essere considerato come il punto di approdo definitivo e stabile della complessa materia. Fermo restando l'auspicio che, anche e soprattutto attraverso gli interventi pubblici, si possa garantire il bene della casa alle classi più disagiate e si possa, di conseguenza, rinunciare, perché divenuti inutili, agli interventi autoritativi, questa legge avrà un carattere transitorio e sperimentale e i meccanismi in essa previsti saranno sostituiti allorché saranno disponibili altri strumenti bivalenti (imposizione fiscale-equo canone). Una seconda considerazione va fatta, che vale per i punti più rilevanti della disciplina e, quindi, anche per l'equo canone. Non è un mistero per nessuno che fra i partiti della maggioranza si è acceso un lungo e difficile dibattito intorno ai singoli coefficienti e, in particolare, sull'individuazione del costo base, sul tasso di redditività, sull'aggiornamento, sulla differenza di trattamento a seconda che si tratti di immobili costruiti prima o dopo il 1975. Tutte le difficoltà sono state superate e ciascuna delle parti politiche ha dovuto ed ha saputo sacrificare una parte delle proprie tesi, per accordarsi su una complessiva e ragionevole disciplina che, pur non rispecchiando la totalità delle istanze, è giudicata da tutti accettabile, specialmente dopo la concorde approvazione di significative modifiche del testo originariamente proposto.

Fatte queste premesse, mi sembra di poter rilevare che il meccanismo escogitato può apparire complesso e difficile, ed invece, nella sostanza, è obiettivo e, nel suo insieme, abbastanza semplificato.

Il lettore attento delle varie disposizioni potrà constatare che i margini di discrezionalità sono estremamente ridotti (e perciò la previsione di un contenzioso vastissimo e generalizzato mi appare non fondata) e che l'articolazione dei criteri e coefficienti, invece, è ampia, almeno nella misura necessaria ad evitare sostanziali disparità di trattamento.

Sugli aspetti propriamente costituzionali della disciplina, ho poche considerazioni da svolgere. E lo farò rapidamente, attraverso una sommaria illustrazione di alcuni aspetti.

In primo luogo è fuori dubbio, per le cose già dette, che il legislatore debba e possa intervenire anche in tema di corrispettivo di prestazioni contrattuali: anche qui disponiamo di una copiosa, costante giurisprudenza della Corte costituzionale.

In secondo luogo, nel rispetto degli articoli 41 e 42 della Costituzione, al legislatore è inibito stabilire corrispettivi « irrisori », che in sostanza eludano o vanifichino il diritto del locatore. Del canone che sarà determinato in base alla legge tutto si può dire tranne che sia irrisorio.

In terzo luogo, la legge contempla — nell'articolo 24 — un annuale anche se parziale aggiornamento del canone in relazione alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo. La non totalità dell'aggiornamento si giustifica con una duplice considerazione: in periodi di inflazione, il proprietario si avvantaggia dell'obiettivo aumento di valore dell'immobile e si trova in una situazione migliore rispetto a quella del cittadino che abbia avuto fiducia in altri tipi di investimento, come anche del cittadino che dal lavoro trae una retribuzione (particolarmente protetta dalla Costituzione, all'articolo 36) finalizzata ai bisogni suoi e della sua famiglia; infine, l'inflazione, specie se notevole, non può non incidere su tutti i cittadini e nessuno dei cittadini può essere total-

mente affrancato dalle dolorose sue conseguenze.

La piena legittimità costituzionale della differenziazione tra gli immobili costruiti prima del dicembre 1975 e quelli costruiti dopo tale data è al di fuori di ogni possibile dubbio. Va sottolineato che anche per i nuovi immobili viene assunto a criterio base il costo di produzione. Un'attenta lettura dell'articolo 22 della legge consente in questo senso un'univoca, sicura interpretazione ed esclude che il punto di riferimento sia costituito dal valore dell'immobile. Ciò posto, la differenza rilevante fra vecchie e nuove costruzioni sta in ciò: per le prime il legislatore, sulla base di dati concreti di rilevazione che hanno già trovato utilizzazione in atti provenienti dal Ministero dei lavori pubblici, ha potuto fissare un costo di produzione; per le seconde — quelle costruite dopo il 1975 — il costo sarà determinato annualmente sulla base di criteri direttivi formulati dalla legge. Si tratta di criteri obiettivi e ragionevoli, la cui osservanza — come è ovvio — è condizione di legittimità del decreto ministeriale, soggetto, come tutti gli atti amministrativi, al controllo giurisdizionale.

Rilevante è la facoltà dell'interessato di provare con elementi obiettivi e controllabili il maggior costo — non il valore — salvo quello relativo all'area, che non potrà in nessun caso incidere in una misura superiore al 25 per cento. Questa esclusione — comportando un necessario calo dei valori del mercato dei suoli e contribuendo così a tagliare gli artigli di una speculazione che in anni recenti ha recato gravi danni alla collettività — favorisce le nuove costruzioni e lo stesso fine persegue l'intera disciplina disegnata nell'articolo 23, la cui peculiarità, rispetto al regime delle vecchie costruzioni, trova la sua giustificazione, anche costituzionale, nell'interesse generale all'incentivazione di questo delicato settore dell'economia.

Quanto fin qui son venuto dicendo, ancorché riferito alla parte prima del titolo primo del disegno di legge, fa comprendere — almeno lo spero — l'indirizzo di fondo dell'intera disciplina e la giusti-

ficazione giuridica e costituzionale delle varie sue parti.

Perciò il mio discorso, a questo punto, può diventare più rapido, più sommario.

Per le locazioni non abitative — ecco uno dei punti sui quali maggiore è stato il tormento sia del Governo, sia delle forze politiche di maggioranza — gli interessi dei contraenti sono almeno in parte omogenei, sicché l'intervento legislativo può limitarsi ad una compressione della libertà negoziale limitatamente ad alcuni punti, soprattutto a quello concernente la durata del rapporto. Ci è sembrato e ci sembra che il maggiore interesse dei professionisti, degli artigiani, dei commercianti, degli albergatori risieda proprio nella continuità del rapporto per un numero di anni considerevole: questi operatori economici acquireranno il diritto a permanere nell'immobile per sei anni (nove anni per le attività alberghiere) con facoltà di ottenere il rinnovo per un periodo altrettanto lungo. Ciò è stato previsto in considerazione dell'interesse ad arricchire quel capitale di fatica e di lavoro quotidiano che è costituito dall'avviamento. E, in relazione a tale interesse, la legge tutela adeguatamente gli operatori economici anche con la previsione del diritto, al momento della cessazione del rapporto, ad una indennità che sia un effettivo, niente affatto irrisorio, compenso per la perdita dell'avviamento. Per di più, nella stessa prospettiva, sia in relazione all'eventuale compravendita dell'immobile sia in relazione alla nuova locazione, la legge attribuisce al conduttore un diritto di prelazione: e si tratta di cosa certo di non poco conto. D'altro canto, l'interesse del locatore di immobile non abitativo non viene né obliterato né compresso oltre misura: la libertà di contrattazione del canone iniziale, il meccanismo di parziale indicizzazione, la possibilità di recuperare l'immobile alla prima scadenza ove sussistano le condizioni indicate nell'articolo 29, la celerità della procedura di rilascio (articolo 30) rappresentano l'indice dell'attenzione che il legislatore ha messo nel delineare la complessa e difficile disciplina di questi contratti.

Noi crediamo che se professionisti, artigiani, commercianti, albergatori rifletteranno sul complessivo regime delineato nella legge, essi potranno verificarne la piena validità, specie se tale regime viene comparato con quello oggi vigente, che calpesta sia gli interessi dei proprietari sia gli interessi dei conduttori. Certo, resta la libertà di determinazione iniziale del canone. Ho già detto le ragioni che hanno sconsigliato un intervento autoritario in questo punto.

Ma voglio aggiungere due considerazioni. Ho più volte detto che questa legge è in certa misura sperimentale e sarà quindi compito del Governo e del Parlamento verificarne i risultati e portare la propria attenzione su quei fenomeni di distorsione che possano suggerire od imporre altri interventi.

La seconda considerazione è questa: il mondo degli operatori economici non può sottovalutare la circostanza che, per i contratti in corso all'atto dell'entrata in vigore della legge, non si attua un'immediata liberalizzazione del canone, ma si dispongono solo ragionevoli e, in fondo, modesti aumenti.

Onorevoli deputati, ho già detto che il regime oggi vigente mortifica e quasi annulla l'interesse del locatore, anche attraverso le farraginose e lunghe procedure imposte alla residua fascia di diritti al locatore riconosciuti. Da questa amara constatazione è nato l'impegno del Governo volto a proporre, nel contesto della nuova legge, norme procedurali che concorrano a rendere effettivi i diritti attribuiti ai locatori nei confronti dei conduttori. Anche questo è un punto essenziale. Il legislatore può e deve intervenire, facendo valere l'interesse sociale, nella delimitazione dell'autonomia contrattuale, ma una volta individuati e delineati i diritti delle parti non può esimersi dall'obbligo di predisporre procedure che di quei diritti non rappresentino l'occulto annientamento.

In questa direzione si muovono tutte le norme processuali proposte nel disegno di legge. A solo titolo esemplificativo desidero richiamare la vostra attenzione sulla

cura che è stata messa nell'individuare una soluzione che mettesse fine alle distorsioni proprie della procedura oggi vigente. E ciò è stato fatto con particolare riferimento ai piccoli proprietari, i quali sono vivamente interessati alla possibilità di ottenere rapidamente, quando ne ricorrano i presupposti, la disponibilità dell'immobile.

Più in generale — e con specifico riferimento alle controversie concernenti la determinazione del canone — posso dire che il contemperamento dei molteplici interessi operato nella disciplina sostanziale si riflette sulle disposizioni processuali. Con queste disposizioni ci si propone, da un lato, di contenere la litigiosità entro limiti tollerabili dal sistema giudiziario le cui strutture, come dirò più ampiamente in seguito, dovranno, per altro, essere modificate e adeguate, in tempi brevi, per fronteggiare l'impatto con l'applicazione della nuova disciplina locatizia; dall'altro lato, è necessario rendere il procedimento quanto più possibile sollecito e agile.

Per raggiungere queste finalità il testo approvato dal Senato prevede un intervento generalizzato del giudice conciliatore per l'amichevole componimento delle vertenze inerenti al canone relativo alle locazioni abitative. Questo intervento è formalmente necessario e dovrebbe costituire, come ho già avuto occasione di dire, « un filtro dalle maglie sufficientemente strette, per lasciare che vengano sottoposte al sindacato giudiziario soltanto le vertenze che siano di più difficile soluzione e quindi per evitare che l'introduzione dell'equo canone si risolva in un fattore di aggravamento della crisi della giustizia ». Ora, per assicurare questa funzione di filtro generalizzato del conciliatore, si è stabilito che la domanda giudiziale relativa alla determinazione del canone non possa essere proposta se non sia stata precedentemente presentata domanda di conciliazione ed il tentativo di conciliazione sia stato esperito con esito negativo ovvero siano decorsi novanta giorni dalla proposizione della domanda di conciliazione.

Il procedimento contenzioso per la determinazione del canone, attivabile da ciascuno dei contraenti interessati, è strutturato sul modello del processo del lavoro e la relativa competenza è ripartita per ragioni di valore fra il conciliatore e il pretore. La scelta del rito del lavoro è stata determinata dalla constatazione, suggerita dai più recenti rilevamenti statistici, che la riforma del processo del lavoro ha inciso in misura rilevante e positiva sull'andamento dell'intero settore della giustizia civile. Il Governo non ignora che in taluni casi, e specialmente nei grandi centri, la trattazione delle controversie individuali di lavoro avviene con ritmi e scadenze non compatibili con gli interessi coinvolti, che sono meritevoli di attenzione e tutela; ma si tratta di situazioni devianti rispetto ad un'esperienza nel suo insieme positiva e meritevole di essere ampliata ed approfondita. D'altra parte, proprio per evitare fenomeni di ritardo e intasamento degli uffici giudiziari, il Governo va predisponendo, in tempi brevi, una parziale riforma delle strutture giudiziarie, riguardante le competenze e il rito dinanzi a conciliatori e a pretori. Sicché, in questa più ampia prospettiva di progressiva vasta revisione delle strutture giudiziarie deve essere valutata la scelta del rito del lavoro per le controversie relative alla determinazione del canone.

Quanto alla fase esecutiva, si è opportunamente stabilito, come già in precedenza ho sottolineato, che con il provvedimento che dispone il rilascio — tenendo conto delle condizioni del conduttore e del locatore — si fissi anche la data dell'esecuzione. Ciò permetterà di evitare i ritardi collegati alla transizione dalla fase di cognizione alla fase di esecuzione. Si è stabilito anche che il giudice possa — tranne in caso di morosità non purgata — graduare l'esecuzione fissandola entro sei e, in casi eccezionali, anche entro dodici mesi.

Qualche ulteriore considerazione desidero sviluppare in merito al procedimento di esecuzione. È esatto che il procedimento di esecuzione è disciplinato in modo differenziato, a seconda che si tratta di lo-

cazioni prorogate o non prorogate, per uso abitativo o non abitativo; ma è vero anche che queste differenziazioni rispondono a un disegno unitario.

Per le locazioni abitative — a parte il regime transitorio — non si innova rispetto alla disciplina contenuta nel codice di procedura civile se non per la prevista contestualità dei provvedimenti di rilascio e di fissazione della data della relativa esecuzione.

Onorevoli deputati, l'accento al momento processuale della disciplina mi dà l'occasione per trattare il problema delle strutture giudiziarie e del loro rafforzamento, anche in vista del carico di lavoro che discenderà dall'applicazione di questa legge.

Il Governo, mentre assicura di essere intervenuto tempestivamente presso il Consiglio superiore della magistratura per la nomina di conciliatori a posti attualmente non coperti, presenterà al Parlamento, in termini brevi, un disegno di legge che tra l'altro conterrà disposizioni idonee a rivitalizzare la presenza della magistratura onoraria nel nostro ordinamento.

Per conseguire questa finalità è sembrato necessario procedere ad una completa rielaborazione delle norme riguardanti il conciliatore comprese sia nell'ordinamento giudiziario, sia nel codice di procedura civile, per adeguare la disciplina riguardante la nomina e lo stato giuridico del conciliatore al sistema democratico delineato nella Costituzione e, nel contempo, per snellire il processo e rendere più facile al cittadino l'accesso alla giustizia in una materia che, seppure di interesse più modesto, può riguardare un notevole numero di cittadini. È sembrato altresì che la caratteristica di giudice monocratico, comune al conciliatore e al pretore, giustificasse la estensione immediata della nuova disciplina al vicepretore e al procedimento pretorile.

I punti fondamentali del disegno di legge in questione, che desidero indicare all'Assemblea per la connessione dei problemi strutturali con la riforma delle locazioni, sono essenzialmente i seguenti: possibilità di revisione del numero e del-

la distribuzione territoriale dei conciliatori, mediante decreto presidenziale, su proposta del ministro della giustizia; nuovo regime delle nomine dei conciliatori e dei vicepretori onorari, in modo che gli organi preposti alla nomina possano utilizzare anche i suggerimenti e le indicazioni delle comunità locali e dei consigli forensi; previsione di un compenso unitario globale per ogni atto, sentenza o verbale di conciliazione, sia per il conciliatore che per il vicepretore onorario; attribuzione al conciliatore della cognizione delle cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire 750 mila e con relativa revisione della competenza civile del pretore; estensione, con correttivi, del rito del lavoro alle controversie innanzi al conciliatore e al pretore.

Mi sono diffuso ad illustrare le linee di questa riforma dell'ordinamento perché in più occasioni il Parlamento ha segnalato in termini pressanti la necessità di adeguare le strutture giudiziarie, anche in relazione ai compiti gravosi che il nuovo regime locatizio assegna ai giudici.

Signor Presidente, onorevoli deputati, alla disciplina generale delle locazioni degli immobili urbani non poteva non accompagnarsi una disciplina transitoria concernente sia i contratti già prorogati, sia i contratti in corso all'entrata in vigore della legge. Ognuno comprende come la dovuta presa di coscienza della realtà oggi esistente abbia determinato la necessità di norme transitorie e giustifichi il loro contenuto. In fondo, assicurare una congrua durata anche ai rapporti già esistenti è cosa che dipende da tutto ciò che ho detto illustrando la disciplina generale.

Un solo problema merita qui di essere brevemente esaminato, perché si tratta di un punto sul quale da taluno sono stati avanzati dubbi di legittimità costituzionale. Sarò molto sintetico.

Per i rapporti in corso, se si tratta di locazione di immobili ad uso non abitativo, si farà luogo, come già detto, a ragionevoli aumenti dei canoni. Non si ap-

plicherà il criterio della libera determinazione del corrispettivo e la ragione è intuitiva, giacché la garanzia di una ragionevole durata dei rapporti in corso sarebbe stata letteralmente vanificata dalla immediata introduzione della libertà del canone.

Per le locazioni di immobili adibiti ad uso di abitazione, l'obiettivo dell'equo canone sarà raggiunto solo al termine di un ragionevole periodo di tempo, durante il quale si darà luogo a progressivi aumenti, commisurati ad una percentuale della differenza tra equo canone e canone attualmente corrisposto. Non c'è alcuna violazione costituzionale in questa disciplina. Il fatto che i canoni, oggi contrattualmente definiti in una misura eccedente quella fissata dalla legge, siano immediatamente decurtati è coerente con il sistema: se la legge, a tutela di interessi generali, fissa — in qualsiasi campo — il massimo del corrispettivo, è naturale che la legge stessa operi l'immediata riduzione del corrispettivo nei limiti di quel massimo. La circostanza che, invece, l'aumento dei canoni non avvenga totalmente al momento dell'entrata in vigore della legge, ma si consegua entro un ragionevole lasso di tempo, risponde ad una esigenza del tutto oggettiva e da nessuno contestabile.

Ho più volte parlato degli effetti negativi delle proroghe e dei blocchi, e tra essi va collocata anche la esigua e talora irrisoria misura dei canoni oggi corrisposti ai locatori. Un effetto negativo, ma con il quale occorre purtroppo fare i conti: e non è certo immaginabile che la legge potesse immediatamente rimuoverlo, addossando agli inquilini — fra i quali c'è anche povera gente — un peso del tutto insopportabile. Ho detto tante volte nel corso di questa mia replica che il legislatore deve avere adeguata considerazione della realtà delle cose, e questa realtà ha imposto la scelta obbligata della gradualità. Anche questo aspetto della complessa questione deve indurci al convincimento che le crisi non si governano con i « provvedimenti tampone », che fi-

niscono con l'accrescerne la gravità, ma con interventi organici e ampiamente programmatici.

Signor Presidente, onorevoli deputati, il mio non breve — necessariamente non breve — intervento volge oramai alla fine. Il Governo sollecita la vostra approvazione con la coscienza di aver proposto un provvedimento la cui validità va giudicata non in astratto, ma in necessaria correlazione con la complessa problematica della difficile materia delle locazioni e con l'altrettanto complessa realtà sulla quale la legge è chiamata ad incidere.

È stato detto che l'attuale disegno di legge è frutto di un compromesso. L'affermazione è veritiera ma non può e non deve essere intesa in senso deteriore. È vero — l'ho già detto — che le forze politiche di maggioranza hanno dovuto, ciascuna per la sua parte, rinunciare a soluzioni ritenute più adeguate per accostarsi a soluzioni intorno alle quali si potesse registrare una concordanza di consensi nella misura necessaria ad approvare una riforma organica della materia. Se ciò è avvenuto e se anche nei confronti del testo presentato dal Governo ci si è limitati ad apportare emendamenti che riconosco migliorativi, dobbiamo esprimere gratitudine, non deplorazione per un responsabile atteggiamento che consentirà di chiudere il triste ed annoso capitolo delle proroghe sistematiche. Che si tratti di compromesso è cosa vera, ma non certo deplorabile anche sotto un altro aspetto. Ho già detto che la peculiarità propria di questo intervento legislativo sta proprio nella presenza di interessi differenziati, tutti meritevoli di attenta considerazione.

Se dunque « compromesso » lo si intende nel senso che a nessuno di tali interessi si è data assoluta prevalenza sugli altri, questa è una legge di compromesso: e non poteva essere diversamente, proprio perché il legislatore doveva ricercare, alla luce dei principi costituzionali, un equo contemperamento degli interessi in gioco, tale da corrispondere ad una ragionevole valutazione del complessivo interesse generale.

Abbiamo fatto il possibile, non abbiamo potuto fare di meglio. Lo conferma la constatazione che anche i critici più feroci non hanno potuto indicare o proporre un'organica disciplina basata su presupposti e su indirizzi diversi da quelli assunti a fondamento del disegno di legge proposto dal Governo. In questa affermazione non c'è e non vuole esserci iattanza. Il Governo per primo è convinto che bisognerà prestare molta attenzione all'esperienza che nascerà nel momento applicativo. E di questa convinzione è espressione l'articolo 82, che prevede un'annuale relazione al Parlamento presentata dal ministro della giustizia, di concerto con il ministro dei lavori pubblici. È questo lo strumento che consentirà al Parlamento quelle rilevazioni oggettive che potranno suggerire e giustificare pronti interventi correttivi di eventuali deviazioni e distorsioni.

Signor Presidente, onorevoli deputati, mi sia consentito ancora una volta sottolineare che l'unica alternativa a questa legge sarebbe costituita da una protrazione a tempo indeterminato del regime di proroga e di blocco con un aggravamento degli effetti negativi sui quali tutti convintamente concordano, e per di più con la previsione che una dichiarazione di illegittimità costituzionale determinerebbe una situazione assai grave, mettendo Governo e Parlamento di fronte alla necessità dei provvedimenti immediati e, come tali, poco meditati.

Anche per siffatta considerazione il Governo si augura che questa legge, intorno alla quale si è svolto un dibattito ampio ed approfondito, con la partecipazione di tutte le parti politiche, venga approvata in breve tempo dal Parlamento. Per la prima volta — dopo decenni di proroghe definite provvisorie, ma sempre reiterate — ci troviamo, tutti insieme, di fronte alla proposta di una disciplina organica e sistematica dell'intera materia. È un'occasione preziosa per dimostrare la capacità delle istituzioni di dare una risposta ai problemi del paese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

STAMMATI, *Ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, onorevoli deputati, desidero far seguito brevemente alla esposizione del ministro della giustizia, per svolgere alcune considerazioni d'ordine tecnico-economico. Credo anzitutto sia doveroso, per il ministro dei lavori pubblici, riconfermare le ragioni che hanno reso indifferibile il superamento della pluriennale legislazione vincolistica. Gli effetti di tale legislazione sono divenuti motivi, a volte, di pesante ingiustizia, esaltata da una struttura fortemente squilibrata del mercato dell'abitazione.

La speculazione tra gli effetti ricadenti nelle diverse fasce di blocco e fra questi e quelli offerti in libero mercato; le posizioni di rendita acquisita dai locatari soprattutto a causa dell'inflazione; il progressivo ed accentuato deterioramento del patrimonio immobiliare esistente, per l'assenza d'investimenti di manutenzione e di recupero che i proprietari non hanno convenienza ad effettuare; la assoluta rigidità del mercato delle abitazioni in affitto che determina, tra l'altro, irrazionali livelli di utilizzazione degli alloggi in termini di sovraffollamento o di sottoutilizzazione; l'afflusso indiscriminato d'investimenti familiari verso le seconde case, con un evidente spreco di risorse sottratte ad altri impieghi produttivi: questi sono gli effetti più distorsivi che la legislazione vincolistica ha determinato sul mercato delle abitazioni.

E da tempo, quindi, che viene affermata l'esigenza di porre fine all'attuale regime, instaurando una nuova disciplina del mercato delle locazioni al fine di eliminare tensioni sociali che lo caratterizzano. Aggiungo che una ulteriore prosecuzione del blocco — a parte gli aspetti di incostituzionalità, cui ha accennato il collega Bonifacio — metterebbe a dura prova la credibilità della classe politica dirigente che, da anni, ha assunto l'impegno di dare una soluzione a questo grave ed urgente problema.

La scelta cui è ispirato il disegno di legge sull'equo canone è, direi, una scelta obbligata: nel senso, cioè, che, scartata la via di una liberalizzazione del settore,

assolutamente impraticabile in una situazione di forte divario — quantitativo e qualitativo — fra la domanda e l'offerta di alloggi che caratterizza il mercato delle abitazioni del nostro paese, non resta che l'alternativa di un regime di canoni « controllati ».

Ed è questa, appunto, la via prescelta: un controllo legale sui canoni inteso essenzialmente ad assicurare, da una parte, una ragionevole remunerazione agli investimenti, eliminando le rendite speculative e, dall'altra, un livello medio dei canoni contenuto ed accessibile alle categorie meno abbienti.

Sono due obiettivi non facilmente conciliabili, come risulta dall'ampio dibattito che si è svolto dentro e fuori del Parlamento, anche perché non è agevole conciliare interessi diversi e contrapposti — tutti, per altro, meritevoli di tutela — quali sono quelli in gioco in questo settore; interessi fra i quali, come ha giustamente messo in rilievo il ministro di grazia e giustizia, non è possibile individuare quali siano quelli prevalenti.

In questa ottica va giudicata la legge sull'equo canone, che è un provvedimento di mediazione, e ciò spiega perché essa sia stata e sia fatta oggetto di critiche di segno opposto.

Prima di intrattenermi su alcuni temi di fondo del dibattito, mi sia consentito di fare alcune considerazioni sul meccanismo prescelto per la determinazione dell'equo canone (detto del costo di produzione), considerazioni che sono indotte a fare perché non sembra che siano sempre state comprese appieno le caratteristiche di questo meccanismo, anche ai fini della formazione di un sistema permanente di valori immobiliari.

Come si ricorderà, le diverse soluzioni a suo tempo prospettate proponevano di ancorare i canoni, rispettivamente, al valore di mercato dell'alloggio; al valore dichiarato ai fini fiscali; alla rendita catastale rivalutata; e, infine, al valore dello immobile determinato sulla base del costo di costruzione dell'edilizia residenziale pubblica, valutando l'area ai prezzi di esproprio stabiliti dalla legge sulla casa.

Quest'ultima proposta, detta del « costo di riproduzione » — maturata in ambienti diversi e sostenuta soprattutto dai sindacati — era stata in realtà formulata a livello di indicazione metodologica. Essa, dopo attenta valutazione, venne scelta dal Governo e successivamente messa a punto tecnicamente dagli uffici dei Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze, attraverso una combinazione di parametri o coefficienti, intesi ad attribuire ad ogni unità immobiliare un « valore » (il più possibile vicino al valore « reale »), che tenesse conto della posizione territoriale ed urbana, della tipologia e delle caratteristiche costruttive, dello Stato di conservazione e manutenzione e del livello di piano.

Sembra opportuno sottolineare che, fra tutti i sistemi proposti, quello che presentava i minori inconvenienti e che, in definitiva, pur con i suoi ineliminabili difetti, appariva come l'unico sistema praticabile, era proprio quello del costo di riproduzione, il quale consente, sia pure con alcuni limiti, di determinare il valore di ogni unità immobiliare in base a parametri nella maggiore misura possibile oggettivi ed automatici.

Ciò non potrebbe certamente conseguirsi con il sistema del valore di mercato, la cui determinazione sarebbe estremamente opinabile e che, oltre tutto, esalterebbe il fenomeno del contenzioso, mentre il cosiddetto sistema dell'autodichiarazione (ai fini fiscali) rimetterebbe praticamente la fissazione del canone ad una scelta del locatore, determinando canoni differenziati a parità di condizioni oggettive degli alloggi.

Il sistema basato sulla rivalutazione della rendita catastale presenterebbe indubbiamente il vantaggio di una assoluta automaticità, eliminando ogni margine di discrezionalità nella determinazione dei canoni; senonché i valori catastali — definiti con riferimento al periodo tra il 1936 e il 1939 — non corrispondono agli attuali valori per le profonde trasformazioni che ha subito il mercato edilizio. Ricorrere, quindi, alla determinazione dell'equo canone su basi catastali, senza aver prima cor-

retto i meccanismi di perfezionamento del catasto, avrebbe dato esiti inevitabilmente distorti e squilibrati.

Ma deve anche ricordarsi che il sistema prescelto è l'unico capace di consentire — come ha consentito, anche nel corso dell'iter parlamentare — la valutazione in anticipo degli effetti connessi all'applicazione delle nuove disposizioni, l'adeguamento ed il proporzionamento quindi di valori parametrici assunti, così da conseguire i risultati effettivamente voluti. In altri termini, le scelte fatte, dal Governo prima e dal Parlamento poi, non sono avvenute alla cieca, come sarebbe accaduto con altri sistemi, ma attraverso un'attenta valutazione degli effetti sociali ed economici delle scelte medesime.

In proposito vorrei ricordare che, mediante l'indagine campionaria che è stata effettuata dal Ministero dei lavori pubblici attraverso il CRESME, è stato messo a disposizione del Parlamento un complesso di dati che ha consentito di calcolare, in tempi brevi, le conseguenze che il provvedimento in generale e che ciascun emendamento del disegno di legge governativo avrebbero comportato rispetto al montefitti complessivo ed alle altre variabili del sistema economico preso in considerazione.

Qui di seguito mi limito a riassumere gli effetti più rilevanti che il testo del disegno di legge al nostro esame determinerebbe rispetto alla situazione attuale: l'incremento medio complessivo dei canoni sarà del 35,2 per cento; il regime transitorio attenuerà l'impatto di tale incremento sulla realtà economica delle famiglie nei primi sei anni di applicazione che subiranno aumenti (medi annui) compresi tra il 4,1 ed il 7,6 per cento, considerando anche l'incremento dovuto all'indicizzazione parziale dei canoni (nell'ipotesi di un tasso d'inflazione non superiore al 10 per cento).

Per quanto riguarda, poi, la scala mobile non esistono i pericoli di carattere inflazionistico paventati da alcune parti. In proposito, come del resto già noto, si può affermare, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, che l'effetto dell'equo canone

sull'aumento della contingenza sarà nel periodo transitorio in media di un punto all'anno, dopo il primo anno (durante il quale non vi sarebbe alcun incremento). Per meglio valutare questo dato si ricorda che dal 1973 al 1976 si è avuto in media uno scatto annuo di quindici punti della contingenza, per cui i riflessi sulla scala mobile dell'adozione del regime di equo canone sarebbero molto modesti.

Ciò premesso, mi sembra importante intrattenermi su alcuni aspetti che riguardano i punti nodali della legge, i punti che sono stati al centro del dibattito e che sono stati ripresi nella discussione che ha avuto luogo in questa aula: innanzitutto, le questioni che ruotano intorno al problema degli investimenti nel settore edilizio.

Per quanto riguarda gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ritengo di poter affermare che la specifica normativa prevista dal disegno di legge sullo equo canone contribuirà, indubbiamente, a stimolare la ripresa del settore edilizio in questo comparto del mercato. Mi riferisco, in particolare, alle disposizioni sulla vetustà, sullo stato di conservazione e sulle riparazioni straordinarie.

Di certo, va rilevato che quello dello equo canone non è un provvedimento con finalità proprie di incentivazione dell'attività produttiva. Esso, in effetti, trae origine dalla riconosciuta e non più differibile esigenza di disciplinare il mercato delle locazioni, per porre fine ad una condizione che registra da un lato livelli di canone anormalmente alti e dall'altro canoni a lungo compressi, fermi a livelli risibili e tali da dar luogo, come prima dicevo, a posizioni parassitarie. Comunque, le esigenze della produzione nuova e degli interventi nel patrimonio edilizio esistente sono ugualmente presenti in questo provvedimento, ma ad esse si intende far fronte più compiutamente con altri appositi strumenti legislativi attualmente all'esame del Parlamento. Mi riferisco, in particolare, al piano decennale per l'edilizia pubblica che costituisce, nella storia della Repubblica italiana, l'impegno più rilevante che mai sia stato assunto nella

promozione di programmi costruttivi con onere totale o parziale a carico dello Stato.

Per quanto riguarda poi le nuove edificazioni, va innanzitutto sottolineato che tutta l'edilizia convenzionata è esclusa dall'ambito di applicazione dell'equo canone, il che significa che coloro i quali intendono operare in questo settore potranno concordare con il Comune le condizioni di convenienza degli investimenti ed in particolare la misura dei canoni che essi si impegnano a praticare.

Per la nuova edilizia non convenzionata — la quale, come è noto, a causa dei costi elevati presenta sempre maggiori difficoltà di collocamento sul mercato per la mancanza di una domanda solvibile — è previsto un meccanismo di determinazione dei canoni più favorevoli dell'usato e, comunque, è consentito al proprietario di fare riferimento a dati di costo reali, fatta eccezione per il « costo » dell'area, per il quale è giustamente stabilito un limite massimo di incidenza, allo scopo dichiarato di impedire che parte delle risorse vada ad alimentare, come in passato, la speculazione fondiaria.

Per quanto riguarda il tasso di remunerazione, si è da più parti sostenuto che esso sarebbe inadeguato e tale critica è stata ripresa anche nella discussione in quest'aula.

Attualmente il tasso di remunerazione è pari al 2,6 per cento del valore di mercato dell'immobile al lordo di imposte ed al netto di spese condominiali. Pertanto, la misura del 3,85 per cento, su un valore locativo che per le nuove costruzioni è largamente espressivo dei valori reali, appare una misura accettabile se posta in relazione al mantenimento del valore reale dell'investimento.

Altro tema che ha costituito oggetto di ampio e contrastato dibattito è l'indicizzazione. Come è noto, il tasso di indicizzazione, che, nell'originario disegno di legge governativo, era previsto nella misura dei due terzi del costo della vita, è stato aumentato a tre quarti. Questa misura deve considerarsi una scelta valida, poiché essa, da una parte, attenua, entro limiti

accettabili, la progressiva riduzione della quota di reddito dei fabbricati e, dall'altra, riduce gli effetti inflazionistici che una indicizzazione totale non potrebbe non determinare.

Né va dimenticato che usciamo da un regime, in cui — a parte il limitato *stock* di alloggi che annualmente è stato espulso dal blocco — non era consentita alcuna rivalutazione del canone, fatta eccezione per i limitati aumenti disposti sporadicamente con legge.

Infine, la questione dell'ambito di applicazione: mi riferisco in particolare agli uffici ed ai negozi, per i quali era stato chiesto da alcune parti l'assoggettamento all'equo canone.

Al riguardo va notato che le posizioni delle diverse forze politiche, notevolmente divaricate all'inizio del dibattito, si sono avvicinate nel corso dell'*iter* parlamentare sino a convergere praticamente su una comune posizione.

A questo riguardo è stata espressa la preoccupazione di un possibile dirottamento degli investimenti verso il terziario e, più in generale, un passaggio di unità immobiliari dallo *stock* abitativo a quello terziario. Si tratta solo di una mera eventualità, visto che nel provvedimento questa materia è stata circondata dalle opportune cautele. Tuttavia, va sottolineata la difficoltà, anche tecnica, di estendere il regime di equo canone agli immobili destinati ad usi diversi dall'abitazione e va messo in rilievo soprattutto il fatto che, per tali immobili, non sussistono le ragioni sociali, connesse alla fondamentale esigenza abitativa, che giustificano una determinazione legale dei canoni.

Vanno, in ogni caso, ricordate quelle misure contenute nella legge certamente intese ad ovviare agli inconvenienti lamentati: mi riferisco alla maggiore durata dei contratti di locazione ed alla conseguente riduzione della disponibilità del bene da parte del proprietario; alla misura degli aumenti dei canoni, molto contenuti per i contratti soggetti a proroga; e, infine, alla norma che vieta, in maniera drastica, la trasformazione, per un certo periodo di tempo, delle precedenti destinazioni d'uso,

misura questa intesa ad evitare anche evasioni speculative al regime dell'equo canone.

Nel momento in cui ci accingiamo a votare questo provvedimento, credo sia doveroso constatare, con piena soddisfazione, che il dibattito su di esso è stato ampio, approfondito, impegnato, sia in sede governativa che parlamentare, coinvolgendo tutte le forze politiche, sociali e sindacali. Esso ha consentito l'approfondimento, anche dal punto di vista tecnico, dei vari temi, l'attenta valutazione degli effetti sociali ed economici connessi al provvedimento in generale ed alle singole, specifiche scelte, con il più aperto confronto tra le diverse posizioni, condotto sempre in uno spirito di piena tolleranza, al di là di alcuni momenti di dura, ma comprensibile polemica.

I risultati possono considerarsi indubbiamente positivi, se è vero — come è vero — che il provvedimento è stato notevolmente migliorato; i contrasti fra le forze politiche della maggioranza sono stati superati e le divergenze attenuate.

Certo, questo provvedimento non può soddisfare appieno tutte le istanze perché esso si pone — è stato detto, ma occorre ribadirlo — come un punto di incontro e di temperamento delle diverse posizioni, di mediazione fra interessi diversi e contrapposti e tuttavia meritevoli tutti di protezione per il loro peso nella nostra società. E proprio perché punto di mediazione di siffatti interessi, il testo in esame consente una valutazione politica positiva dell'accordo conseguito dalle forze politiche che fanno parte della maggioranza: la consapevolezza di aver raggiunto il punto di accordo più avanzato e più responsabile possibile ha fatto cadere perplessità e dubbi e superare comprensibili divergenze.

Per esprimere un giudizio obiettivo — e non di parte — sul testo di legge è, dunque, necessario tener presente questo dato di forte rilevanza politica, senza dimenticare nello stesso tempo quale avanzamento la nuova disciplina rappresenti comunque, rispetto a quella precedente,

in termini di riequilibrio e di razionalizzazione del settore delle locazioni.

Ed occorre, altresì, tener presente che si tratta di un provvedimento che innova profondamente rispetto all'attuale legislazione, non solo e non tanto per la parte normativa e processuale, ma anche e soprattutto per quanto concerne il meccanismo, completamente nuovo, di determinazione dei valori immobiliari e quindi dei canoni.

La sua applicazione, quindi, va seguita attentamente, per valutarne gli effetti, registrarne le eventuali distorsioni e provvedere quindi, se necessario, agli interventi correttivi. In breve, il provvedimento va attuato con la logica della sperimentazione.

In proposito vorrei ricordare che molto opportunamente, a mezzo di un emendamento proposto dalla Camera, è stato previsto che ogni anno il ministro di grazia e giustizia, di concerto con il ministro dei lavori pubblici, riferisca sull'applicazione del nuovo regime delle locazioni.

Tale sperimentazione, come ho già accennato, sarà facilitata dal sistema prescelto per la determinazione dell'equo canone, il quale non solo potrà agevolmente consentire, per la sua evidente elasticità, tutti quegli aggiustamenti che l'esperienza renderà indispensabili, ma soprattutto contribuire — è opportuno sottolineare — alla definizione di quel sistema di valori che dovrà sostituire l'attuale catasto fabbricati e che rappresenterà un riferimento valido e permanente per i valori immobiliari.

Con riferimento, infine, alle numerose considerazioni che sono state fatte in rapporto a questa legge nel lungo ed intenso dibattito che l'ha preceduta e ne ha accompagnato i lavori parlamentari, desidero ribadire che non possono attribuirsi a questo provvedimento finalità che esso non ha e delle quali non può ragionevolmente darsi carico. La legge per l'equo canone è sostanzialmente diretta ad avviare nel mercato delle locazioni importanti processi di riequilibrio e di razionalizzazione e ad eliminare elementi distorsivi e aberranti che sono all'origine di evidenti tensioni sociali.

Intendo dire, in sostanza, che questa legge va giudicata per quello che è e per le sole finalità che essa si propone. Sarebbe profondamente errato ritenere che essa sia destinata a risolvere il problema della casa e del rilancio dell'attività produttiva nel settore dell'edilizia residenziale. È questo un problema assai più complesso, che il Governo affronta ed intende risolvere con altri strumenti, alcuni di essi già approvati, altri innanzi al Parlamento e prossimi ad averne l'approvazione, altri ancora di imminente presentazione alle Camere.

Questo complesso di provvedimenti intende avviare una politica organica per la casa fondata sul rafforzamento normativo e finanziario dell'intervento pubblico, sull'incentivazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, sull'espansione dell'edilizia convenzionata, e di quella libera, su una puntuale e corretta attuazione della nuova legge sui suoli, su una politica del credito che favorisca il risparmio, ed il suo afflusso al settore edilizio, sulla razionalizzazione dei sistemi costruttivi.

Sono, questi, tutti temi all'attenzione del Governo e presenti alla sensibilità delle forze politiche, consapevoli dell'importanza che essi hanno assunto nella società civile. Sono per di più temi che presentano notevoli implicazioni di natura economica, per il rilievo che l'attività costruttiva assume fra gli strumenti di sostegno e di stabilizzazione congiunturale dell'intero sistema economico.

Pertanto, nel momento in cui la Camera si accinge a discutere e a votare la legge per l'equo canone, il Governo intende ribadire l'impegno allo sviluppo e alla prosecuzione delle iniziative politiche e delle proposte legislative per una politica della casa che colga appieno la potenzialità economica dell'industria edilizia e persegua obiettivi ad elevato contenuto sociale, fortemente avvertiti dalla comunità nazionale.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Proposte di assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti disegni di legge:

*alla I Commissione (Affari costituzionali):*

« Modificazioni al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 » (approvato dalla I Commissione del Senato) (2296) (con parere della V, della VI e della XIII Commissione);

*alla IV Commissione (Giustizia):*

« Modifica della tabella IV, quadro A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 798, e requisiti del personale della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziari da destinare al servizio ispettivo » (approvato dalla II Commissione del Senato) (2295) (con parere della I e della V Commissione);

*alla XI Commissione (Agricoltura):*

« Disposizioni per la vendita dell'olio di oliva acquistato dalla Tunisia » (approvato dal Senato) (2282) (con parere della I, della III, della V e della XII Commissione).

Le suddette proposte di assegnazione saranno poste all'ordine del giorno della prossima seduta.

**Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.**

STELLA, *Segretario*, legge le interrogazioni e l'interpellanza pervenute alla Presidenza.

MACCIOTTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACCIOTTA, Signor Presidente, desidero sollecitare una risposta del Governo ad una mia interrogazione, pubblicata in appendice al *Resoconto sommario* della seduta di ieri, ma presentata già da una decina di giorni, sulla situazione della SIR. Si tratta di un problema estremamente drammatico per la Sardegna e ritengo che il Governo dovrebbe sentirsi in dovere di rispondere immediatamente, visto che parliamo di vicende che interessano oltre 10 mila lavoratori in Sardegna e oltre 20 mila in tutta Italia.

PRESIDENTE. Onorevole Macciotta, la Presidenza si farà carico di trasmettere al Governo questa sua sollecitazione.

**Ordine del giorno della prossima seduta.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 17 luglio 1978, alle 16,30:

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

2. — Interpellanze e interrogazioni.

3. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

Disciplina delle locazioni di immobili urbani (approvato dal Senato) (1931);

ZANONE ed altri: Disciplina delle locazioni degli immobili urbani (891);

LA LOGGIA: Tutela dell'avviamento commerciale e disciplina delle locazioni di immobili adibiti all'esercizio di attività economiche e professionali (375);

BERNARDI ed altri: Controllo delle locazioni ed equo canone per gli immobili adibiti ad uso di abitazione (166);

— *Relatori*: Borri Andrea, *per la maggioranza*; Costa; Gorla Massimo; Cerquetti; Guarra, *di minoranza*.

4. — *Seguito della discussione della proposta di legge costituzionale*:

Senatori BRANCA ed altri: Modifica dell'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, recante norme sui giudizi di legittimità costituzionale (*approvata dal Senato in prima deliberazione*) (1441);

— *Relatore*: Labriola.

5. — *Discussione dei progetti di legge*:

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: Norme riguardanti la ristrutturazione del Conto nazionale dei trasporti (153);

— *Relatore*: Piccinelli;

Modifiche alle disposizioni sulla cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo (445);

SALVI ed altri: Nuove disposizioni sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo (240);

BERNARDI: Norme transitorie sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo (798);

— *Relatore*: Cattanei;

Senatori CIPPELLINI ed altri: Aumento da lire 200 milioni a lire 400 milioni del contributo all'Unione italiana dei ciechi (*approvato dal Senato*) (550);

— *Relatore*: Aniasi;

FUSARO ed altri: Norma integrativa della legge 28 marzo 1968, n. 340, per l'estensione dei benefici previsti dalla citata legge a tutti gli insegnanti di applicazioni tecniche in servizio di ruolo nella scuola media (828);

SERVADEI ed altri: Estensione dei benefici di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti di applicazioni tecniche in servizio di ruolo nella scuola media, attualmente inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella D, quadro secondo, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976,

n. 13, convertito nella legge 30 marzo 1976, n. 88, e già inquadrati nel ruolo C (206);

DE CINQUE ed altri: Estensione dei benefici di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti di applicazioni tecniche di ruolo in servizio nella scuola media ed attualmente inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella D, quadro secondo, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 30 marzo 1976, n. 88, e già appartenenti al ruolo C (298);

— *Relatore*: Quarenghi Vittoria;

Senatori DELLA PORTA ed altri: Interpretazione autentica del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383, recante alcune maggiorazioni di aliquote in materia di imposizione indiretta sui prodotti di profumeria (*approvato dal Senato*) (985);

— *Relatore*: Gottardo;

TOMBESI e MAROCCO: Modifiche dell'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, relativa ai servizi marittimi locali dell'Adriatico (1354);

GUERRINI ed altri: Modifica dell'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, contenente norme sul « Riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale » (1444);

SABBATINI ed altri: Integrazioni alla legge 19 maggio 1975, n. 169, concernente il riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale (1456);

BAGHINO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 19 maggio 1975, n. 169, concernente il riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale (1585);

— *Relatore*: Tombesi;

Delega al Governo per la integrazione e la modifica delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, concernente norme di

polizia delle miniere e delle cave (*approvato dal Senato*) (1472);

— *Relatore*: Citaristi.

6. — *Domande di autorizzazione a procedere in giudizio*:

Contro il deputato Almirante, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione) (doc. IV, n. 87);

— *Relatore*: Mirate;

Contro il deputato Bacchi, per i reati di cui all'articolo 15 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (inosservanza degli ordini dell'autorità di pubblica sicurezza) e all'articolo 341, prima parte e ultimo comma, del codice penale (oltraggio a un pubblico ufficiale) (doc. IV, n. 82);

— *Relatore*: Gargani;

Contro i deputati Almirante, Tripodi, Nicosia, Roberti, Valensise, De Marzio, Abelli, Calabrò, Delfino, Baghino, Cerullo, Sponziello, Franchi, Guarra, Pazzaglia, Tremaglia, di Nardo, Servello, Romualdi, Manco, d'Aquino, Menicacci, Rauti, Santagati, Cerquetti, Palomby Adriana, Bollati, per il reato di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (riorganizzazione del disciolto partito fascista) (doc. IV, n. 30);

— *Relatore*: Pontello;

Contro il deputato Cerullo, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 1 e 2, secondo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645 (riorganizzazione del disciolto partito fascista) (doc. IV, n. 59);

— *Relatore*: Pontello;

Contro il deputato Orsini Gianfranco, per il reato di cui agli articoli 5, primo, secondo e terzo comma, e 29 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 (violazione delle disposizioni sul trasporto delle materie radioattive) (doc. IV, n. 65);

— *Relatore*: Testa;

Contro il deputato De Petro, per il reato di cui all'articolo 589, prima parte, del codice penale (omicidio colposo) (doc. IV, n. 73);

— *Relatore*: Testa;

Contro il deputato Bartolini, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 112, n. 1, e all'articolo 314 del codice penale (peculato aggravato) (doc. IV, n. 88);

— *Relatore*: Sabbatini;

Contro il deputato Cerullo, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale e agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 95);

— *Relatore*: Pontello;

Contro il deputato Pompei, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 112, primo comma, n. 1, e 328, primo comma, del codice penale (omissione di atti di ufficio continuata e aggravata) (doc. IV, n. 79);

— *Relatore*: Stefanelli;

Contro il deputato Preti, per il reato di cui all'articolo 595, secondo comma, del codice penale e all'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 98);

— *Relatore*: Borri Andrea;

Contro il deputato Saccucci, per il reato di cui all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (manifestazioni fasciste) (doc. IV, n. 97);

— *Relatore*: Codrignani Giancarla.

7. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento)*:

MELLINI ed altri: Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulle vicende che hanno determinato la fine della detenzione del criminale di guerra Herbert Kappler (*urgenza*) (1742);

— *Relatore*: Accame;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — PANNELLA ed altri: Modificazioni all'istituto della immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (29);

— *Relatore*: Caruso;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — BOZZI ed altri: Modificazioni all'istituto

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1978

della immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (41);

— *Relatore*: Caruso;

MELLINI ed altri: Norme per la tutela delle prestazioni di attività lavorativa nella produzione di beni e di servizi da parte di membri di comunità religiose e per la somministrazione degli alimenti in favore di religiosi e ministri di culto (1833);

— *Relatore*: Ciannamea;

BALZAMO ed altri: Libertà di espressione e comunicazione (13);

— *Relatori*: Mastella e Pennacchini;

MATTEOTTI ed altri: Disciplina giuridica della rappresentazione in pubblico delle opere teatrali e cinematografiche (648);

— *Relatori*: Mastella e Pennacchini;

PICCINELLI ed altri: Abolizione delle commissioni di censura cinematografica (700);

— *Relatori*: Pucciarini e Pennacchini;

BALZAMO ed altri: Riordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Istituzione del servizio civile denominato « Corpo di polizia della Repubblica italiana » (12);

— *Relatore*: Mammi;

FLAMIGNI ed altri: Riordinamento democratico dell'amministrazione della pubblica sicurezza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Istituzione del servizio civile denominato « Corpo di polizia della Repubblica italiana » (900);

— *Relatore*: Mammi;

PANNELLA ed altri: Istituzione del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza (CUOPS) per la tutela della legalità repubblicana (1167);

— *Relatore*: Mammi;

MAZZOLA ed altri: Istituzione del Corpo civile della polizia di Stato: provvedimenti urgenti e norme di delega per il

riordinamento della amministrazione della pubblica sicurezza (1338);

— *Relatore*: Mammi;

DELFINO ed altri: Istituzione, stato giuridico, diritti sindacali e disciplina del Corpo nazionale di polizia (1376);

— *Relatore*: Mammi;

FRANCHI ed altri: Istituzione del Corpo di polizia. Riordinamento del servizio di pubblica sicurezza. Organi rappresentativi del personale. Istituzione del ruolo civile del personale del Corpo di polizia (1381);

— *Relatore*: Mammi;

COSTA ed altri: Istituzione del Corpo di polizia della Repubblica italiana. Provvedimenti relativi alla riorganizzazione della polizia. *Status* e diritti dei suoi appartenenti e norme di comportamento degli stessi (1468);

— *Relatore*: Mammi;

FRANCHI ed altri: Valutazione del titolo di studio negli esami di idoneità al grado di vice brigadiere nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (272);

— *Relatore*: Mammi;

FRANCHI ed altri: Estensione delle disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza già militarizzato nelle forze armate (368);

— *Relatore*: Mammi;

FRANCHI e SERVELLO: Modifica dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, recante disposizioni a favore di categorie del personale della pubblica sicurezza (372);

— *Relatore*: Mammi;

BELCI ed altri: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, riguardante il riordinamento degli speciali ruoli organici separati e limitati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo della guardia di finanza, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (379);

— *Relatore*: Mammi;

CALABRÒ: Corresponsione « a vita » dell'indennità speciale di cui alle leggi 3 aprile 1958, n. 460, e 26 luglio 1961, n. 709, ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (485);

NICOSIA ed altri: Conglobamento delle indennità complementari, nonché della indennità di alloggio, nello stipendio base e loro pensionabilità a favore delle forze dell'ordine (pubblica sicurezza, carabinieri, agenti di custodia, guardie di finanza, Corpo forestale dello Stato) e rivalutazione dello stipendio conglobato (576);

— *Relatore*: Mammi;

BERNARDI ed altri: Disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1152);

BOFFARDI INES ed altri: Modifiche ed integrazioni della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, istitutiva del Corpo di polizia femminile (1278);

— *Relatore*: Mammi;

BOFFARDI INES: Estensione dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, concernente disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1800);

— *Relatore*: Mammi;

FORTUNA: Abrogazione degli articoli 17 e 22 della legge 27 maggio 1929, n. 847, recante disposizioni per l'applicazione del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia nella parte relativa al matrimonio, riguardanti l'esecutività in Italia della sentenza di nullità del matrimonio e dei rescritti di dispensa del matrimonio rato e non consumato (59);

— *Relatore*: Pontello;

MELLINI ed altri: Abrogazione del capo V del titolo II del codice di procedura penale (88);

— *Relatore*: Pontello;

MELLINI ed altri: Tutela dei diritti dei cittadini della Repubblica di lingua diversa da quella italiana e delle minoranze linguistiche (662);

— *Relatore*: Vernola.

8. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento)*:

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: Obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti dei motocicli (*urgenza*) (61);

— *Relatore*: Piccinelli;

PENNACCHINI: Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto per la contabilità nazionale (*urgenza*) (155);

— *Relatore*: Grassi Bertazzi;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — NATTA ALESSANDRO ed altri: Norme in materia di elettorato attivo e passivo (*urgenza*) (191);

— *Relatore*: Segni;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — FRACANZANI ed altri: Modifiche agli articoli 48, 56 e 58 della Costituzione in materia di limiti di età per l'elettorato attivo e passivo (*urgenza*) (533);

— *Relatore*: Segni.

La seduta termina alle 12,35.

#### Trasformazione e ritiro di documenti del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione con risposta orale Servadei n. 3-02528 del 16 marzo 1978 in interrogazione a risposta scritta n. 4-05484.

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione a risposta orale Servadei n. 3-01682 del 20 settembre 1977.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Avv. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dot. MANLIO ROSSI

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA  
ANNUNZIATE**

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza che la decisione di sopprimere l'unico corso di tedesco esistente nelle scuole di Domodossola, che era in funzione da tre anni presso la media « Ungaretti », ha sollevato un coro di proteste, in Val d'Ossola, in quanto tale provvedimento è stato giudicato inconcepibile dalla cittadinanza, avendo esigenze reali in materia di conoscenza di lingue estere molto diverse da quelle soddisfatte dalla disposizione ministeriale;

per sapere inoltre se sia a conoscenza che a venti minuti di treno da una zona di lingua tedesca, i cittadini domesi si trovano ora infatti a poter apprendere solo francese e inglese, la cui utilità pratica, nel loro caso, è limitata, soprattutto per l'imminente realizzazione del nuovo scalo internazionale di Beura Cardezza che dovrebbe portare ad un incentivo all'occupazione e quindi a non avere difficoltà di colloquio con gli abitanti del Vallese;

per sapere infine se ritenga di revocare la sua decisione. (4-05476)

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza che una volta, tanti anni fa, si parlava di una autostrada chiamata del Sempione: era quella bella arteria, che i novaresi da tempo auspicavano, destinata a congiungere il porto di Genova al valico alpino, consentendo all'alto novarese, Ossola e Verbano, di sentirsi meno isolato ed orfano;

per sapere pure il perché l'autostrada del Sempione ha cambiato nome: si chiama « dei trafori », in quanto il Sempione, dal punto di vista stradale, non è un traforo e l'autostrada, divorziando

dal Sempione, dà luogo ad un caso di bigamia, sposando i trafori del Monte Bianco e del Gran San Bernardo;

per sapere inoltre se sia a conoscenza che nell'Ossola e lungo le strade del Lago Maggiore, il traffico camionale mette in crisi la pazienza dei turisti e li esorta, sempre più, a cercare in luoghi meno caotici, dal punto di vista della circolazione, la meta dei loro viaggi e che l'ANAS, commossa dalle lacrime di Novara e degli Ossolani abbia stanziato 20 miliardi per migliorare sensibilmente la viabilità Ossolana, da Gravellona in su, con uno zuccherino che non toglie l'amaro in bocca: perché una cosa è costruire un tratto di strada scorrevole, ben altra attuare una autostrada con tutte le carte in regola;

per sapere infine, di fronte a questa autostrada che appartiene ormai al libro dei sogni, se ritenga di intervenire per far sì di non gabbare anche gli svizzeri che hanno speso un mucchio di miliardi per realizzare sensibili migliorie sul versante elvetico del Sempione con opere tempestivamente compiute, con la precisione degli orologi svizzeri, mentre da noi, anche se abbiamo l'ora legale, continuiamo a viaggiare con molti anni di ritardo. (4-05477)

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere - vista la legge 13 maggio 1978, n. 180 inerente gli accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori e vista la transitorietà della suddetta legge che resterà in vigore fino alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale -:

se ritenga di intervenire sollecitamente al fine di una modifica della legge per una trasformazione degli attuali ospedali psichiatrici in ospedali specializzati per la cura della salute mentale come previsto dal documento dell'Organizzazione mondiale della sanità;

il perché, in un momento in cui in Italia vi è una notevole carenza di posti letto non si possa più usufruire di strut-

ture ospedaliere come ad esempio quelle dell'ospedale neuropsichiatrico di Vercelli, nonché quelli di Collegno (Torino) e di Racconigi;

infine, se ritenga che, caduta giustamente la legge del 1904, il malato di mente ha riacquisito diritti civili e politici, fra cui ovviamente quello di essere curato nel miglior modo possibile e nelle strutture ospedaliere più adatte, comprese fra queste gli ospedali psichiatrici, ove nel caso adeguatamente ristrutturati e trasformati in ospedali specializzati per la cura della salute mentale. (4-05478)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se ritenga giunto il momento di intervenire sulla regione Piemonte, che con la sua completa inazione rischia di mandare in fumo i 5 miliardi finora inutilizzati, stanziati dal Governo per il completamento della strada « fantasma » ormai nota come la « Settimo Vittone-Mongrando »;

per chiedere di realizzare l'ultimo tratto di questa strada che rappresenta uno sbocco di traffico alternativo tra alcune zone del Nord Italia ad alto livello industriale e fittamente popolare, utilizzando i 5 miliardi che, per l'incuria della regione, diventano sempre meno, divorati dall'inflazione e costituendo comunque un capitale immobilizzato. (4-05479)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza che in Italia esistono dei ripetitori privati che ritrasmettono programmi italiani ed esteri nelle vallate delle nostre montagne, servendo zone che la RAI non ha mai cercato di togliere dall'isolamento, ripetitori costruiti non a scopo di lucro ma per soddisfare le esigenze degli abitanti delle varie zone;

per sapere pure, considerando che gli abitanti delle città possono captare diversi programmi con il semplice ausilio di antenne a baffo, se creda illogico caricare questi deboli ripetitori (che servono piccole comunità) di pesanti tasse, o di im-

porre un eventuale cambio di frequenza, considerando che il segnale irradiato in queste zone di montagna non ha ulteriori propagazioni;

per sapere infine se ritenga di aiutare i ripetitori della televisione svizzera e italiana installati nelle valli del pinerolese, Val Chisone e Germanasca (Torino), che consentono ad una larga parte di popolazione di religione valdese, di rivivere e ritrovare affinità, non solo di abitudini, ma anche di religione, consentendo agli abitanti della montagna di non essere cittadini di serie « B ». (4-05480)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

1) per quale motivo con un reddito di 7,5 milioni di lire annue, moglie e tre figli a carico, un contribuente deve pagare un'imposta di lire 854.000 (1.110.000 — 256.000) mentre se la moglie avesse una pensione di 600.000 lire annue pagherebbe solamente 824.000 lire con un imponibile di 8,1 milioni;

2) per quale motivo se il reddito di 7,5 milioni guadagnato lavorando 8 ore giornaliere fosse invece costituito da due redditi di lire 3.750.000 guadagnati dal suddetto contribuente e dalla sua moglie, lavorando ciascuno 4 ore al giorno, l'imposta da pagare sarebbe di lire 325.000 (695.000 — 370.000) cioè il 38 per cento dell'importo da lui pagato;

3) se tale evidente disparità di imposizione a parità di reddito è ritenuta conforme al disposto degli articoli 53, 29 e 31 della Costituzione. (4-05481)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se risponde a verità che alle poste di Torino sono giunte numerose proteste di ditte, soprattutto piccole industriali e artigianali, per essere state continuamente soggette a sottrazioni e manomissioni dei pacchi postali inviati alle ditte clienti;

per sapere pure se è vero che tali proteste rivolte ai responsabili della direzione postale di Torino, visto il ripeter-

si dello smarrimento pacchi, abbiano dato finora risultati negativi costringendo anche ad interessare l'Escopost;

per sapere anche il perché il rimborso per pacchi smarriti o manomessi, effettuato dall'amministrazione postale, equivale a dieci volte la spesa della tassa pagata per la spedizione: significando ciò un rimborso inferiore al 10 per cento del valore della merce smarrita;

per sapere inoltre se è vero che i controlli effettuati dall'amministrazione postelegrafonica sarebbero superficiali e, che il danno sarebbe quasi tutto a carico dell'utente, risolvendo il reclamo inviando alle ditte i soliti moduli, già predisposti, con le risposte già scontate in partenza e fatta eccezione per la dichiarazione firmata del destinatario di non aver ricevuto il pacco;

per sapere infine se l'amministrazione intenda intervenire affinché i responsabili siano scoperti e il servizio postale diventi uno strumento sicuro e fidato per gli utenti, che sono soprattutto piccole aziende non in grado di sopportare anche l'onere dei furti. (4-05482)

DI NARDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se gli risulta che, in tema di trattamento retributivo a dipendenti della pubblica istruzione, ove per stipendi maturati, ove per trattamento pensionistico, si verificano re-more non giustificabili, al punto che un ex preside, il professor Antonio Mariani, già alla Scuola media statale di Orta di Atella, è dall'aprile 1971 privo di qualsiasi retribuzione, con ciò anche dimenticando che il pagamento dovuto come controprestazione e quello pensionistico hanno anche un contenuto di necessaria destinazione ai più fondamentali soddisfi alimentari del dipendente o già dipendente e della sua famiglia. (4-05483)

SERVADEI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se è a conoscenza della grave situazione di crisi nella quale versa il gruppo industriale

meccanico-siderurgico-saccarifero Maraldi, anche in rapporto alla mancata attuazione dell'accordo raggiunto in sede di Ministero del bilancio e della programmazione economica in data 28 luglio 1977 fra il Governo, la proprietà e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, situazione che porta in questi giorni i 4.000 dipendenti a manifestazioni particolarmente preoccupate nelle tre regioni nelle quali sono presenti insediamenti produttivi del gruppo in questione (Emilia-Romagna, Marche, Friuli-Venezia Giulia).

Per conoscere, in particolare, quali misure urgenti intenda assumere nelle seguenti direzioni:

per consentire al gruppo un adeguato ripristino delle linee di credito da parte del sistema bancario, non essendo possibile che le aziende continuino a vivere con una « moratoria a rientro » che dura dal gennaio 1977, e non essendo concepibile che il tutto continui ad essere di fatto bloccato ed ostacolato dal Credito romagnolo di Bologna, vale a dire dalla banca più direttamente responsabile della crisi del gruppo in relazione all'illimitato credito a breve (70-80 miliardi di lire) fatto prima della citata data, ed alle successive assurde pretese di « un rapido rientro » come se non si fosse saputo che quei crediti erano stati utilizzati quasi esclusivamente per investimenti, ed in relazione ai sistematici dinieghi di partecipare alle successive iniziative finanziarie delle banche creditrici in proporzione alle percentuali base di esposizione. È esattamente un anno che, accettando di fatto questi comportamenti del Credito romagnolo, e non chiamandolo in causa per il lungo mancato rispetto nella vicenda della legge bancaria, si assecondano i suoi non trasparenti disegni per giungere allo sfascio;

per rendere possibili e sollecite le operazioni di scorporo del settore saccarifero a vantaggio dei produttori bieticoli associati, impegnandosi perché l'operazione sia adeguatamente assistita dal credito agevolato, perché il valore attribuito agli impianti sia equo e perché una notevole parte del ricavato dalla vendita vada a

sanare la situazione del settore meccanico-siderurgico;

per inserire sollecitamente la situazione Maraldi nel « piano per la siderurgia nazionale » del quale si parla a livello governativo da qualche tempo, utilizzando al riguardo il piano di risanamento aziendale inoltrato al Ministero del bilancio dal gruppo due mesi fa circa;

per giungere ad una rapida alienazione dei beni extra-aziendali messi a disposizione della proprietà, mediante opportuni accordi col sistema bancario creditore, per consentire una situazione di migliore liquidità aziendale;

per prevedere e stabilire per tempo i modi relativi allo svolgimento della campagna saccarifera 1978, considerando che si tratta, sin da ora, di dare serie garanzie ai produttori di bietole onde ottenere la disponibilità del prodotto. Considerando anche il ruolo che il gruppo Maraldi svolge nel settore a livello nazionale, nonché la grossa esposizione passiva verso l'estero della nostra bilancia commerciale;

per mettere in grado i 4.000 dipendenti di riscuotere al più presto i salari arretrati, tenendo presente il pessimo trattamento ad essi riservato mediante l'esclusione dal decreto-legge n. 497 del 29 dicembre 1977 e successive modifiche, e ciò in contrasto con le molte promesse fatte dal Governo e dalle parti politiche in precedenza, ed in maniera discriminata rispetto ai lavoratori di molte altre aziende in crisi;

per aiutare la ripresa produttiva del settore meccanico-siderurgico e la relativa occupazione, oggi gravemente pregiu-

dicata dalla inadeguatezza delle commesse italiane ed estere, inadeguatezza determinata anche da uno stato di sfiducia economico-finanziaria nei confronti del gruppo.

L'interrogante ritiene che su tutti questi aspetti del problema occorra impegnarsi a fondo urgentemente, senza perdere altro tempo prezioso, nella consapevolezza che prorogare ulteriormente l'attuale situazione significherebbe andare in brevissimo tempo verso il crollo, con conseguenze insopportabili sia per i 4.000 lavoratori dipendenti (in lotta da oltre un anno e senza salario da diversi mesi), che per la economia del Paese, la quale ha avuto — e continua ad avere — nei settori espressi dal gruppo Maraldi, dei precisi punti di forza sia sul piano interno che su quello internazionale. (4-05484)

CALABRÒ. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere cosa si attende a deliberare:

1) la copertura dei due posti vacanti nell'organico dei magistrati del Tribunale di Modica, nonché l'immediato ripristino del quarto posto di giudice, ingiustamente soppresso dieci anni fa;

2) la nomina e immediata entrata in funzione del pretore titolare di Scicli;

3) la nomina e immediata immissione in carica dell'uditore vice pretore a Modica, posto altrettanto inopinatamente falcidiato dieci anni fa;

4) la copertura dell'organico del personale di cancelleria del Tribunale di Modica. (4-05485)

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere — in relazione ai gravissimi incidenti provocati in numerosi consigli di zona di Milano la sera del 13 luglio da elementi dell'ultra sinistra, aizzati e talvolta spalleggiati materialmente da consiglieri di Democrazia Proletaria, incidenti che hanno dato luogo ad aggressioni di consiglieri del MSI-DN anche all'interno dei locali delle assemblee, con numerosi feriti alcuni dei quali in modo grave —:

1) per quale motivo la forza pubblica non era presente in luogo pur dopo i numerosi interventi fatti nei giorni precedenti e nel corso della stessa giornata dai consiglieri comunali del MSI-DN presso il sindaco, il vice sindaco, il prefetto, il questore e il procuratore della Repubblica e anche con interventi diretti in consiglio comunale per chiedere che venisse garantito il normale svolgimento delle assemblee e venissero tutelati tutti i consiglieri da eventuali violenze;

2) quali indagini sono state svolte per individuare i responsabili materiali e morali di tali episodi, gravi sul piano politico e criminali sul piano giudiziario, chiaramente preordinate per la stessa sera e contemporaneamente per tutti i consigli di zona in cui si dovevano tenere le assemblee; e per quali motivi nessuna delle autorità preavvertite è intervenuta tempestivamente;

3) quali iniziative intende prendere il Ministro affinché per il futuro non si verificano altre violenze del genere (che già si sono lamentate peraltro in passato sempre con aggressioni contro i consiglieri del MSI-DN) e affinché sia garantito il diritto dovere di tutti i consiglieri di ogni parte politica di esercitare il loro mandato nelle assemblee dei consigli di zona e in tutte le altre sedi.

(3-02889)

« SERVELLO, BOLLATI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del tesoro, del bilancio e programmazione economica e della pubblica istruzione, per conoscere —

considerato che, in virtù del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 vengono trasferite alle Regioni e agli enti locali competenze in materia di diritto allo studio;

considerato che fra tali competenze rientra anche la distribuzione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari;

tenuto conto che il trasferimento dei fondi è legato all'approvazione delle variazioni al bilancio del 1978 il cui *iter* parlamentare è solo agli inizi;

tenuto presente che le operazioni amministrative per la preparazione e distribuzione delle cedole librarie richiedono tempo e che la scuola inizia a settembre;

considerato che in conseguenza del ritardo nel trasferimento dei fondi altre e gravi disfunzioni si aggiungeranno alle tante che affliggono la nostra scuola —

come il Governo intenda in concreto operare affinché gli alunni delle scuole elementari non rimangano privi dei sussidi didattici necessari.

(3-02890) « PAGLIAI MORENA AMABILE, BARBERA, TRIVA, LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e della sanità per sapere se sono a conoscenza dei fatti che hanno provocato l'arresto dell'amministratore delegato della Liquigas, Raffaele Ursini, e se non ritengano necessaria una indagine ministeriale parallela a quella giudiziaria al fine di stabilire, in tempi brevissimi, la verità sull'utilizzo dei finanziamenti pubblici e le eventuali responsabilità.

« Per sapere —

tenuto conto che l'azione giudiziaria in corso a carico dell'amministratore della Liquigas rende più difficile la soluzione

dei gravi problemi delle aziende del gruppo, in primo luogo di quelle meridionali;

rilevato che, a causa della stessa azione giudiziaria, sono divenuti possibili atti e tentativi speculativi pregiudizievoli degli interessi dei risparmiatori, come dimostra la prevedibile, immediata ed abnorme perdita di valore dei titoli Liquigas quotati in Borsa;

rilevato che già in altro episodio, quello della SIR, le accuse si sono rivelate inconsistenti, sia pure dopo aver bloccato per mesi e mesi le iniziative industriali di quel gruppo con grave danno per migliaia di lavoratori, soprattutto meridionali, e per la tenuta finanziaria e produttiva dell'azienda —

se non ritengano opportuno proporre una serie di iniziative capaci di garantire le iniziative industriali del gruppo Liquigas e gli interessi dei lavoratori e di impedire concretamente la pubblicizzazione forzata del settore chimico alla quale sono contrari, nelle dichiarazioni e nei documenti, tutti i partiti della maggioranza parlamentare.

« Infine, per conoscere il giudizio del Governo sul problema della produzione e della commercializzazione di bioproteine, interessanti gli impianti di Saline Joniche (Reggio Calabria), che sono state oggetto di un intervento del Consiglio superiore della Sanità e in particolare:

per sapere se la decisione del Consiglio superiore della sanità interessi anche la produzione effettuata negli impianti di Sarroch, in Sardegna, a cui sarebbero interessati l'Eni e la British Petroleum;

per sapere — e tale tema è stato oggetto di altra interrogazione — se risponde a verità la notizia che le bioproteine sono liberamente in vendita in tutti i paesi dell'Est europeo che già utilizzano le bioproteine nel settore zootecnico;

per sapere se non ritengano, nel caso in cui questa ultima notizia rispondesse a verità, di proporre il blocco delle importazioni di carne da tutti i paesi che utilizzano bioproteine e prodotti similari.

(3-02891)

« NAPOLI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della pubblica istruzione per sapere se sia vero ch'egli avrebbe concesso il nulla osta per taluni incarichi nella Facoltà statale di architettura di Milano, che erano stati stigmatizzati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione e che non erano stati approvati dal Ministro *pro tempore* onorevole Malfatti.

« Si tratta dell'incarico a una laureata in architettura, che ha scritto in materia di ecologia, della cattedra di analisi matematica e geometria analitica I; dell'incarico a un laureato in filosofia, che ha scritto solo in materia sociologica, della cattedra di analisi matematica e geometria analitica II; dell'incarico a un laureato in architettura, che ha scritto piccole cose in materia di ambienti fluviali e di ortaggi, dell'incarico di analisi matematica e geometria analitica; dell'incarico a un laureato in ingegneria e architettura, che ha pubblicato solo scritti sociologici, della cattedra di fisica; dell'incarico a un laureato in lettere, specialista di questioni sociologiche, della cattedra di fisica.

« Più volte si è lamentato che la Facoltà statale di architettura di Milano, egemonizzata da ultrasinistri, non insegna le materie professionali agli studenti, ma fa solo opera di propaganda sociopolitica, trascurando la professionalità, violando le leggi dello Stato, nonché lo spirito e la lettera della Costituzione.

(3-02892)

« PRETI ».

## INTERPELLANZA

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro degli affari esteri per conoscere quali indicazioni vengono fornite dal Governo e quali atteggiamenti sono stati assunti in relazione al processo che si sta celebrando in questi giorni in Unione Sovietica a carico di due esponenti del dissenso Ginzburg e Sharanski imputati, a quanto è dato di sapere, di reati di opinione.

« Detto processo, secondo quanto è comunicato da tutta la stampa nazionale ed internazionale, si svolge secondo canoni che violano apertamente i principi

più elementari di tutela del diritto, che ha ogni cittadino, di subire un giudizio equo.

« A prescindere dagli accordi di Helsinki, liberamente sottoscritti e vincolanti i paesi aderenti, resta il fatto che processi di tal genere non rappresentano più fatti interni di uno Stato, ma, nella misura in cui turbano profondamente le coscienze individuali e collettive, trovano eco nella opinione pubblica mondiale.

« Il Governo italiano pertanto, non può rimanere insensibile ad un avvenimento di tal genere, donde gli interpellanti chiedono che esso chiarisca al Parlamento la sua posizione.

(2-00395) « BONINO EMMA, MELLINI, PANNELLA ».